SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Garante per la protezione dei dati personali

Regione Toscana

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2006.

Assegnazione di risorse finanziarie al prefetto di Siracusa, commissario delegato per la ricostruzione della Basilica di Noto e per la realizzazione di interventi sui beni architettonici della Val di Noto a valere sul Fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stato istituito il «Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi volti a fronteggiare eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di € 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Visto il comma 2 della medesima disposizione che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2006, n. 3503, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate alla ricostruzione della Basilica di S. Nicolò di Noto» con la quale il prefetto di Siracusa è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi atti a fronteggiare l'emergenza;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della citata ordinanza che prevede che per la realizzazione degli interventi ivi previsti si provvede utilizzando le risorse di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga alle procedure ivi stabilite;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire il completamento urgente delle attività finalizzate alla ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolò di Noto, è assegnata al commissario delegato, prefetto di Siracusa la somma di € 1.000.000,00 a carico del Fondo per gli interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rispetto a cui è stata accertata la relativa disponibilità.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 57

06A05871

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2006.

Individuazione degli eventi calamitosi di rilevante gravità, in Italia e all'estero, per i quali viene concessa l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante disposizioni sull'«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visti in particolare l'art. 6 e l'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 225, con i quali si definiscono le strutture operative e le componenti del Servizio nazionale della protezione;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2004, n. 300, concernente «Istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile»;

Ritenuta la necessità di procedere alla definizione degli eventi, per i quali conferire alle amministrazioni, centrali e periferiche, agli enti pubblici e privati, ai

corpi e alle organizzazioni, direttamente coinvolti, l'attestazione di benemerenza per l'opera meritoria di assistenza alle popolazioni colpite;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 sono individuati eventi calamitosi di rilevante gravità sul territorio nazionale, per i quali viene concessa l'attestazione di benemerenza:

a) emergenza dissesti idrogeologici nel territorio del comune di Cerzeto (Cosenza) (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 2005, n. 67);

b) eventi sismici nel territorio della provincia di Brescia il giorno 24 novembre 2004 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 2004, n. 287);

c) eventi alluvionali nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2004, n. 296);

d) fenomeni vulcanici nell'Isola di Stromboli nel territorio delle Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2003, n. 11);

e) eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2003, n. 212);

f) fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed eventi sismici concernenti la medesima area (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2004, n. 66);

g) situazione di emergenza relativa all'invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del Monte Rosa interessanti il territorio della provincia di Verbano Cusio Ossola (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2002, n. 160);

h) eventi metereologici verificatesi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21, 22 settembre 2002; il crollo di una parete rocciosa verificatesi il 15 ottobre 2002 nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno, in provincia di Bologna; gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 2002, n. 288);

i) eventi sismici verificatesi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2002, n. 258).

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 sono individuati eventi calamitosi di rilevante gravità sul territorio estero, per i quali viene concessa l'attestazione di benemerenza:

a) emergenza nell'area del sud-est asiatico (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 dicembre 2004, n. 3389, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2004, n. 304);

b) atto terroristico verificatosi nel territorio della Federazione Russa, nella regione dell'Ossezia, città di Beslan (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2004, n. 3374, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 2004, n. 221);

c) sisma nella Repubblica Islamica dell'Iran (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004, n. 3366, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 2004, n. 30);

d) sisma nella Repubblica del Pakistan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2005, n. 248).

Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto le amministrazioni, centrali e periferiche, gli enti pubblici e privati, i corpi e le organizzazioni, coinvolti negli eventi sopra individuati, segnaleranno al Dipartimento della protezione civile (Ufficio organizzazione e attuazione, via Vitorchiano n. 4 - 00189 Roma) le componenti e le articolazioni della propria struttura, nonché i nominativi dei singoli, che direttamente sono stati impiegati nelle attività di soccorso ed aiuto, ai fini della valutazione per il conferimento dell'attestazione di benemerenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

06A05923

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2006.

Concessione dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile per i «grandi eventi».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante disposizioni sull'«Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile», ed in particolare l'art. 5-*bis*, comma 5, il quale dispone che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applichino anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2004, n. 300, concernente «Istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 2001, recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta»;

Tenuto conto che merita segnalare alla pubblica riconoscenza anche quanti, appartenenti ad amministrazioni, enti, corpi civili e militari e ad organizzazioni di volontariato, abbiano attivamente partecipato all'opera di assistenza al gran numero di persone accorse in occasione di «grandi eventi», prodigandosi e contribuendo a limitare con la propria attività i disagi sia dei partecipanti che dei cittadini dei territori interessati, conferendo l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004;

Ritenuta la necessità di procedere alla definizione degli eventi, per i quali conferire alle amministrazioni, centrali e periferiche, agli enti pubblici e privati, ai corpi e alle organizzazioni, direttamente coinvolti, l'attestazione di benemerenza per l'opera meritoria di assistenza alle popolazioni colpite;

Su proposta dei Capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, sono individuati eventi per i quali viene concessa l'attestazione di benemerenza:

a) le iniziative poste in essere in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II ed all'elezione del Pontefice Benedetto XVI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 2005, n. 78, recante la dichiarazione di «grande evento»;

b) le iniziative poste in essere sul territorio della regione Marche in occasione dell'incontro nazionale dell'Associazione Cattolica dal 1° al 5 settembre 2004, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 2003, n. 224, recante dichiarazione di «grande evento».

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto le amministrazioni, centrali e periferiche, gli enti pubblici e privati, i corpi e le organizzazioni, coinvolti negli eventi sopra individuati, segnaleranno al Dipartimento della protezione civile (Ufficio organizzazione e attuazione, via Vitorchiano n. 4 - 00189 Roma) le componenti e le articolazioni della propria struttura, nonché i nominativi dei singoli, che direttamente sono stati impiegati nelle attività di soccorso ed aiuto, ai fini della valutazione per il conferimento dell'attestazione di benemerenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

06A05924

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2006.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2003, con il quale, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, tra l'altro, lo stato d'emergenza concernente i gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stato prorogato fino al 30 giugno 2005;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2006, lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 2006, nella quale si chiede di prorogare lo stato di emergenza in atto sul territorio della predetta regione, in considerazione della necessità di consentire il definitivo completamento di alcuni interventi, rallentati dalle avverse ed eccezionali condizioni meteorologiche degli ultimi mesi, di ripristino e messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi in questione, per cui si richiedono ulteriori tempi di attuazione;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2007, lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

06A05980

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2006.

Proroga dello stato di emergenza socio-ambientale determinatosi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2006, lo stato di emergenza socio-ambientale determinatosi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine;

Considerato che il summenzionato stato di emergenza socio-ambientale è stato dichiarato per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al contesto emergenziale in rassegna, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione, necessari all'adeguamento del sistema depurativo consortile ed al conseguente ritorno alle normali condizioni di vita;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto che ricorrono, nella fattispecie in rassegna, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la nota del 5 giugno 2006, con la quale il Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - commissario delegato ha rappresentato la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 30 giugno 2007 lo stato di emergenza socio-ambientale determinatosi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

06A05981

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra, in provincia di Napoli, per fronteggiare l'inquinamento ambientale da diossina.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni nella legge 24 settembre 2003, n. 268, ed in particolare l'art. 2 recante misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 21, ed in particolare l'art. 1, comma 6, con il quale è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 maggio 2006 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2005, con cui è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali nel territorio della regione Campania;

Considerato che il protrarsi della situazione di criticità socio-ambientale ed economica nel territorio comunale di Acerra, derivante dalle problematiche connesse con l'inquinamento ambientale aggravatosi negli ultimi anni, ha accentuato sensibilmente le difficoltà delle piccole aziende agricole ed, in particolare, degli allevatori bovini, provocando, tra l'altro, ripercussioni sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Considerato che gli adempimenti previsti dall'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417/05 hanno consentito il superamento di una minima parte delle criticità socio-economiche connesse alla situazione di grave inquinamento che ha interessato il comune di Acerra;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del 29 marzo 2006 del sindaco del comune di Acerra, in provincia di Napoli, con la quale si chiede di dichiarare lo stato di emergenza in questione;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza socio-economica in relazione all'inquinamento ambientale verificatosi nel territorio del comune di Acerra, in provincia di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

06A05982

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni, relativi all'emissione del 31 maggio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 54024 del 22 maggio 2006, che ha disposto per il 31 maggio 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 54024 del 22 maggio 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2006;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2006 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 183 giorni è risultato pari a 98,523.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 127.024.580,00 per i titoli a 183 giorni con scadenza 30 novembre 2006.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 183 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,646 ed a 98,034.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A05955

DECRETO 15 giugno 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 giugno 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti i decreti n. 60285 e n. 60286 del 7 giugno 2006, che hanno disposto per il 15 giugno 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 92 e 365 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 60285 e n. 60286 del 7 giugno 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2006;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2006 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,284 per i B.O.T. a 92 giorni e a 96,848 per i B.O.T. a 365 giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 21.481.430,00 per i titoli a 92 giorni con scadenza 15 settembre 2006; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2007, ammonta a € 173.378.160,00 per i titoli a 365 giorni con scadenza 15 giugno 2007.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,346 ed a 99,034 per i B.O.T. a 92 giorni, a 97,085 ed a 95,907 per i B.O.T. a 365 giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A05954

DECRETO 21 giugno 2006.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° gennaio-31 marzo 2005. Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2006 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2005, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2006 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2006 - 31 marzo 2006 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1° gennaio 2006 - 31 marzo 2006 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2006 - 31 marzo 2006, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2006.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2006, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso

effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1º aprile 2006 - 30 giugno 2006 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2006

Il capo della Direzione: MARESCA

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica.

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2005, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» – i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione – vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella – che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi – è composta da 20 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1º gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2006
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2006

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	12,68
	oltre 5.000	9,58
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	6,84
	oltre 5.000	5,86
FACTORING (3)	fino a 50.000	6,13
	oltre 50.000	5,41
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9,91
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	17,33
	oltre 5.000	12,47
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	20,08
	oltre 5.000	11,13
LEASING	fino a 5.000	10,99
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,47
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,30
	oltre 50.000	5,68
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO *REVOLVING* (7)	fino a 1.500	16,71
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,07
	oltre 5.000	10,18
MUTUI CON GARANZIA REALE:		
- A TASSO FISSO		5,30
- A TASSO VARIABILE		4,42

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,81 punti

Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.9.2005; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.

06A05873

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 7 aprile 2006.

Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che al punto *c)* del medesimo comma individua tra i primi siti di bonifica di interesse nazionale quello di Piombino;

Visto che il sopraccitato art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998 prevede altresì che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale «sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 2000 concernente il perimetro provvisorio del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino, individuato nella tavola n. 1 allegata al medesimo decreto che prevede, all'art. 1, che lo stesso perimetro «può essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»;

Considerato che la Conferenza di servizi istruttoria del 30 novembre 2005, nell'evidenziare la potenziale contaminazione dell'area della centrale termoelettrica ad olio combustibile ENEL denominata «Torre del Sale», in quanto interessata «da operazioni di adduzione e stoccaggio di idrocarburi», ha rilevato che la medesima area non è stata inclusa nel Piano regionale di bonifica della regione Toscana, ai sensi del decreto ministeriale 16 maggio 1989 allegato *A* e, per tale ragione, ad oggi risulta esterna al perimetro provvisorio di cui al citato decreto ministeriale del 10 gennaio 2000;

Visti gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del sito di Piombino svoltasi in data 22 dicembre 2005, nella quale è stato chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio «di attivare le procedure amministrative finalizzate ad includere nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di Piombino, l'area della centrale termoelettrica ad olio combustibile ENEL "Torre del Sale"»;

Vista la nota prot. n. 4653/QdV/DI (IX-VII-VIII) del 3 marzo 2006 con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998, è stata trasmessa al comune di Piombino, alla regione Toscana, alla provincia di Livorno e all'ARPA Toscana, la proposta di nuova perimetrazione che comprende l'area della centrale termoelettrica ad olio combustibile ENEL «Torre del Sale», l'area marina ad essa antistante nonché le porzioni di aree che, dalle immagini satellitari ad altissima definizione territoriale recentemente acquisite dal Ministero, risultavano parzialmente esterne rispetto al precedente perimetro;

Vista la nota prot. 0000730/01.23.07/17 del 9 marzo 2006 dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), Servizio sub-provinciale di Piombino, trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla Direzione generale ARPAT, con nota prot. n. 6899 del 27 marzo 2006, con la quale il suddetto servizio ha espresso il proprio nulla osta all'inserimento dell'area della centrale termoelettrica ad olio combustibile ENEL «Torre del Sale» nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino;

Vista la nota prot. n. 15557 del 27 marzo 2006 con la quale la provincia di Livorno ha espresso il proprio accordo all'inserimento dell'area della centrale termoelettrica ad olio combustibile ENEL «Torre del Sale» nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino;

Vista la nota acquisita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione generale per la qualità della vita, al prot. n. 6477/QdV/DI del 20 marzo 2006, con la quale il comune di Piombino ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla nuova perimetrazione di cui alla nota prot. n. 4653/QdV/DI (IX-VII-VIII) del 3 marzo 2006;

Vista la nota prot. n. AOOGRT/99389/124.13.03 del 31 marzo 2006 con la quale la regione Toscana, confermando il proprio parere favorevole già espresso in sede di Conferenza di servizi del 22 dicembre 2005, ha comunicato il proprio nulla osta in merito all'ampliamento della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino di cui alla richiamata nota prot. n. 4653/QdV/DI (IX-VII-VIII) del 3 marzo 2006;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il citato decreto ministeriale del 10 gennaio 2000 che prevede, all'art. 1, comma 2, che il perimetro «può essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica»;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, fermo quant'altro disposto con il citato decreto ministeriale 10 gennaio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2000, la tavola 1 allegata al decreto medesimo e concernente la «Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Piombino» è sostituita con la tavola 1 allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 300

Perimetrazione del sito di interesse nazionale "PIOMBINO"

0 1 2 3 4 5 Km

N
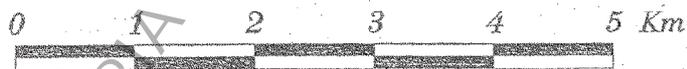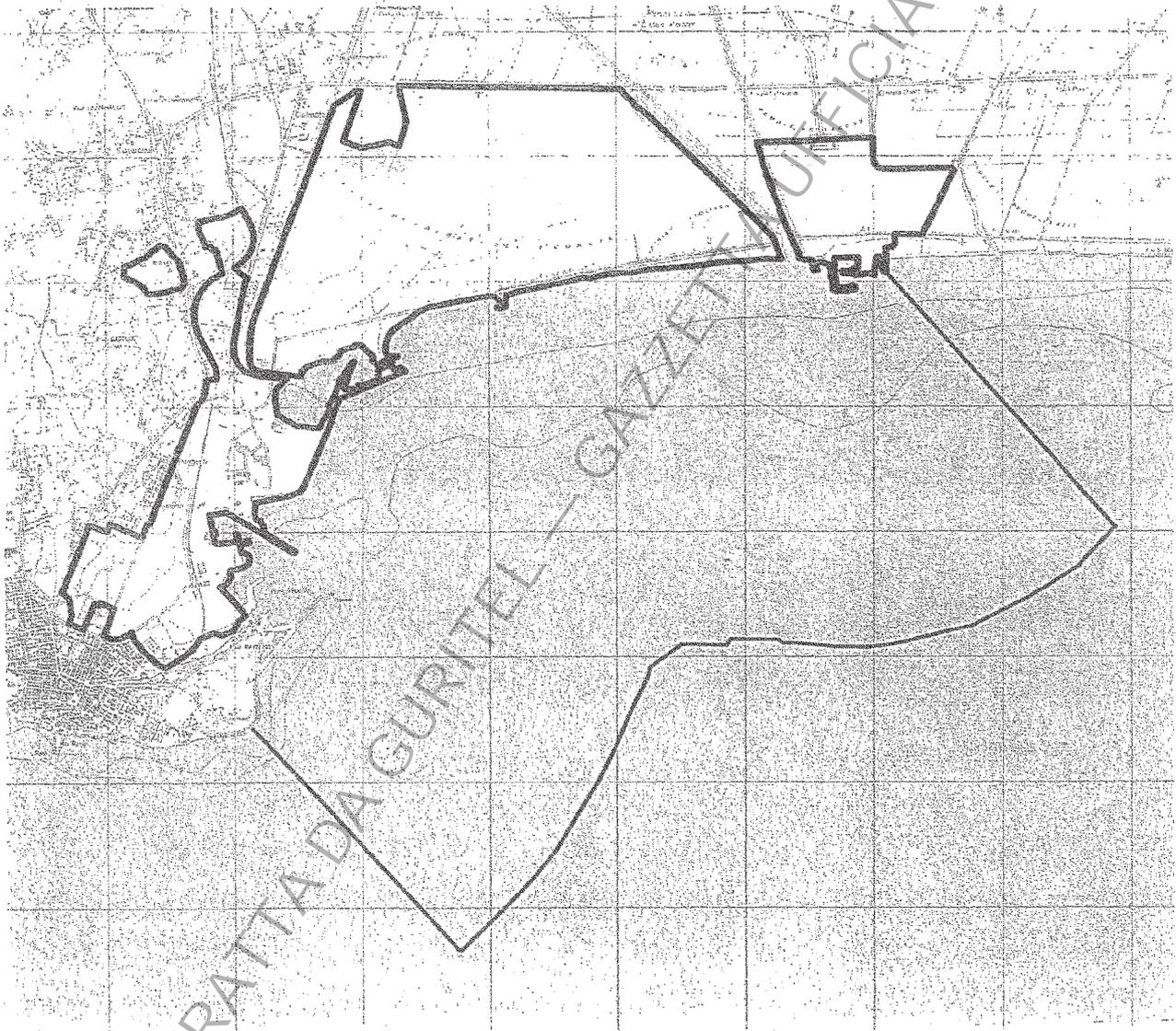
06A05925

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Piccola Cooperativa Sociale Azzurro a r.l.», in Ascoli Piceno.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2005 con il quale la società cooperativa «Piccola Cooperativa Sociale Azzurro a r.l.» con sede in Ascoli Piceno, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Massimiliano Zampi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 7 aprile 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pierpaolo Greco nato a Catanzaro il 2 febbraio 1975, ivi domiciliato in Vico Telegrafo n. 1, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Massimiliano Zampi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05886

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.M.C. - Costruzioni Manutenzioni Civili soc. coop. a r.l.», in Massa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 maggio 2002 e del successivo verbale di accertamento in data 4 agosto 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.M.C. - Costruzioni Manutenzioni Civili soc. coop. a r.l.», con sede in Massa (codice fiscale n. 00288040454) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'avv. Fabio Filocamo, nato a Roma il 25 ottobre 1973 domiciliato in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05884

DECRETO 10 maggio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Cooperativa Ceramiche Romano piccola società cooperativa a r.l.», in Capraia e Limite, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 settembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società Cooperativa Ceramiche Romano piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Capraia e Limite (Firenze), (codice fiscale n. 05018810480) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'avv. Pietro Papè, nato a Palermo il 23 maggio 1968, con studio in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05885

DECRETO 10 maggio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Delizie dell'Orto società cooperativa a r.l.», in liquidazione, in Racale, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del Tribunale di Lecce in data 26 novembre 2005 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «Delizie dell'Orto società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Racale (Lecce) (codice fiscale n. 03263380754) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965, con studio in Nardò (Lecce), corso Galliano n. 2/A, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05883

DECRETO 10 maggio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Solidarietà soc. coop. sociale a r.l. - soc. coop. a r.l.», in Parabita, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 9 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «Nuova Solidarietà soc. coop. sociale a r.l. - soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Parabita (Lecce) (codice fiscale n. 02026450755) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Olimpia Cagnola, nata a Roma il 24 giugno 1972, con studio a Roma in via A. Gramsci n. 14, è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05882

DECRETO 10 maggio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gesal piccola società cooperativa a r.l.», in Copertino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 luglio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Gesal piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Copertino (Lecce) (codice fiscale 03196880755) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Olimpia Cagnola, nata a Roma il 24 giugno 1972 domiciliata in Roma, via Igea n. 4 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05881

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 giugno 2006.

Modello del certificato di circolazione dei ciclomotori.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI

Visto l'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992 e successive modifiche che prevede il certificato di circolazione per i ciclomotori;

Considerata la necessità di predisporre un modello di certificato di circolazione per i ciclomotori che possa contenere tutti gli elementi previsti dal citato art. 97;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.

Decreta:

Art. 1.

Modello di certificato di idoneità tecnica

1. Il certificato di circolazione per i ciclomotori è del tipo conforme al modello MC821D ovvero al modello 821F che hanno configurazione conforme ai fac-simile allegati.

2. Il modello MC821D presenta le seguenti caratteristiche:

a) formato 24 x 12 cm;

b) stampa a due colori in bianca e volta;

c) numerazione a partire da AA0000001;

d) carta filigranata con volante a tre razze da g/m^2 100.

3. Il modello MC821F presenta le seguenti caratteristiche:

a) permette la stampa a striscia continua;

b) formato 24 x 12 cm;

c) stampa a due colori in bianca e volta;

d) numerazione a partire da AA0000001;

e) carta filigranata con volante a tre razze da g/m^2 100.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2006

Il capo del Dipartimento: FUMERO

ALLEGATO

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE AA 0000000

N°	(A)	1

N°	(A)	2

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N°	(A)	3

N°	(A)	4

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) Numero di immatricolazione.
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo
(C) Dati nominativi
- *(C.1)* intestatario della carta di circolazione
  - *(C.1.1)* cognome o ragione sociale
  - *(C.1.2)* nome/i o iniziale/i (se del caso)
  - *(C.1.3)* indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento
- *(C.2)* proprietario del veicolo
  - *(C.2.1)* cognome o ragione sociale
  - *(C.2.2)* nome/i o iniziale/i (se del caso)
  - *(C.2.3)* indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento
- *(C.3)* persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
  - *(C.3.1)* cognome o ragione sociale
  - *(C.3.2)* nome/i o iniziale/i (se del caso)
  - *(C.3.3)* indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento
- *(C.5)*, *(C.6)*, *(C.7)* Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici *C.1*, *C.2* e/o *C.3* non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici *C.5)*, *C.6)* e *C.7)*; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici *C.1*, *C.2* e *C.3*.

(D) Veicolo:
- *(D.1)* marca
- *(D.2)* tipo
  - variante (se disponibile)
  - versione (se disponibile)
- *(D.3)* denominazione/i commerciale/i

(E) numero di identificazione del veicolo
(F) massa:
- *(F.1)* massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
- *(F.2)* massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- *(F.2)* massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)

(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
(H) durata di validità, se non è illimitata
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
(J) categoria del veicolo
- *(J.1)* destinazione ed uso
- *(J.2)* carrozzeria

(K) omologazione del tipo (se disponibile)
(L) numero di assi
(M) interasse (mm)
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso

(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
- *(O.1)* rimorchio frenato (kg)
- *(O.2)* rimorchio non frenato (kg)

(P) motore:
- *(P.1)* cilindrata (cm^3)
- *(P.2)* potenza netta massima (kw) (se disponibile)
- *(P.3)* tipo di combustibile o di alimentazione
- *(P.4)* regime nominale ($giri/min^{-1}$)
- *(P.5)* numero di identificazione del motore / tipo del motore

(Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
(R) colore del veicolo
(S) posti a sedere
- *(S.1)* numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- *(S.2)* numero dei posti in piedi (se del caso)

(T) velocità massima (km/h)
(U) livello sonoro:
- *(U.1)* veicolo fermo (dB(A))
- *(U.2)* regime del motore ($giri/min^{-1}$)
- *(U.3)* veicolo in marcia (dB(A))

(V) emissioni gas di scarico:
- *(V.1)* CO (g/km o g/kWh)
- *(V.2)* HC (g/km o g/kWh)
- *(V.3)* NOx (g/km o g/kWh)
- *(V.4)* HC + NOx (g/km)
- *(V.5)* particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- *(V.6)* coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel ($giri/min^{-1}$)
- *(V.7)* CO_2 (g/km)
- *(V.8)* consumo di combustibile in ciclo misto (l/100)
- *(V.9)* Indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE

(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) Numero di immatricolazione
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo
(C) Dati nominativi
(C.1) intestatario della carta di circolazione:
(C.1.1) cognome o ragione sociale
(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento
(C.2) proprietario del veicolo
(C.2.1) cognome o ragione sociale
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
(C.3.1) cognome o ragione sociale
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento
(C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5), C.6) e C.7); essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3
(D) Veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazione/i commerciale/i
(E) numero di identificazione del veicolo
(F) massa:
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(F.2) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
(H) durata di validità, se non è illimitata
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
(J) categoria del veicolo
(J.1) destinazione ed uso
(J.2) carrozzeria
(K) omologazione del tipo (se disponibile)
(L) numero di assi
(M) interasse (mm)
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(O.1) rimorchio frenato (kg)
(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(P) motore:
(P.1) cilindrata (cm^3)
(P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(P.4) regime nominale ($giri/min^{-1}$)
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
(R) colore del veicolo
(S) posti a sedere
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
(T) velocità massima (km/h)
(U) livello sonoro:
(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(U.2) regime del motore ($giri/min^{-1}$)
(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel ($giri/min^{-1}$)
(V.7) CO_2 (g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE
(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

Certificato di circolazione per ciclomotori

Caratteristiche tecniche dei modelli MC 821F e MC 821D

MC 821F a striscia continua e ad una carta:

- formato cm 24 x 12";
- stampa a 2 colori in bianca e volta;
- numerazione – a partire da serie AA 0000001;
- carta filigranata con volante a 3 razze da g/m² 100.

MC 821D in formato A4 e ad una carta:

- formato cm 24 x 12";
- stampa a 2 colori in bianca e volta;
- numerazione – a partire da serie AA 0000001;
- carta filigranata volante a 3 razze da g/m² 100.

06A05833

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 2006.

Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2006.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005 recante la delega per l'adempimento di alcune funzioni istituzionali al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Visto il decreto 27 luglio 2005, registrato dalla Corte dei conti il 16 settembre 2005, registro n. 4, foglio n. 41, con il quale sono state adottate le linee guida per l'utilizzazione delle risorse finanziarie rese disponibili dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) destinate all'attuazione del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2005;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, con particolare riferimento all'art. 5, comma 1-*quater*, che prevede, per l'anno 2006, la conferma degli obiettivi e degli strumenti di intervento adottati per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 100/2005, nei limiti delle disponibilità indicate dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto di dover provvedere alla programmazione delle risorse finanziarie disponibili a sostegno del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2006;

Decreta:

In attuazione della legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, con particolare riferimento all'art. 5, comma 1-*quater*, gli stanziamenti, indicati nella tabella in premessa citata, sono ripartiti in base alle linee guida adottate per l'utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2005, secondo la tabella in allegato al presente atto.

Roma, 10 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 189

ALLEGATO

PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA PER L'ANNO 2006

Tabella C euro 26.660.000

Voce	Importo
1173 - Spese per missioni della Direzione generale	130.140
1413 - Spese per funzionamento organi collegiali	70.140
1414 - Spese gestione e funzionamento sistemi statistici	1.263.420
1415 - Spese di attuazione dei sistemi di rilevazione di mercato	1.113.420
1418 - Spese connesse all'attuazione del programma	200.000
1488 - Promozione organizzazioni sindacali	1.026.660
1476 - Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura	404.880
1477 - Spese a favore delle associazioni e organismi specializzati	8.840.573
1482 - Spese a favore imprenditori ittici e sviluppo imprenditorialità	1.610.767
1491 - Somme da ripartire per le finalità del Piano nazionale della pesca	12.000.000
	26.660.000

Tabella F euro 9.308.000

Voce	Importo
7043 - Contributi per la ricerca scientifica e tecnologica	586.404
7080 - Somma da corrispondere al Fondo centrale credito peschereccio	195.468
7082 - Spese svolgimento campagne educazione alimentare	4.672.616
7084 - Contributi per iniziative a sostegno attività ittica	968.032
7088 - Spese realizzazione azioni associazioni e imprenditoria	1.973.296
7094 - Spese realizzazione centri servizi organizzazioni sindacali	912.184
	9.308.000

La ripartizione tiene conto della copertura finanziaria di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, per un importo di euro 10.000.000.

06A05832

DECRETO 2 maggio 2006.

Modifica del decreto ministeriale 14 settembre 2001, contenente le disposizioni per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per la produzione dei prodotti agroalimentari tradizionali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre 2001, modificato dal decreto ministeriale 1° agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2003, relativo alle modalità per il rispetto dell'obbligo dei produttori vitivinicoli di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Considerata la necessità di modificare le disposizioni nazionali ai fini di consentire ai produttori che ottengono una quantità di vino e/o mosti non superiori a 80 ettolitri di avvalersi della facoltà prevista all'art. 49, paragrafo 4, del Reg. CE n. 1623/2000;

Considerata altresì l'opportunità di consentire ai produttori di destinare sotto controllo le vinacce per la produzione di prodotti agroalimentari tradizionali o DOP o IGP;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 14 settembre 2001, così come modificato dal decreto ministeriale 1° agosto 2003, è sostituito dal seguente:

1. In applicazione dell'art. 49, paragrafo 4, del «Regolamento» i produttori che ottengono nei loro impianti individuali una quantità di vino e/o mosti non superiori ad 80 ettolitri possono assolvere all'obbligo della «prestazione obbligatoria» destinando i loro sottoprodotti al «ritiro sotto controllo»;

2. I produttori che si avvalgono della facoltà prevista all'art. 3 del presente decreto ed al paragrafo precedente comunicano all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi:

a) la natura e la quantità dei sottoprodotti, il luogo in cui sono depositati nonché il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano;

b) la quantità di vinacce destinate all'utilizzazione per la produzione dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco previsto all'art. 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, il luogo in cui sono depositate, il giorno e l'ora in cui avverrà la cessione, l'indirizzo dello stabilimento in cui verranno utilizzate ed il prodotto ottenuto;

3. La comunicazione prevista al paragrafo precedente viene effettuata direttamente ovvero tramite telegramma, telefax o posta elettronica e si intende utilmente effettuata qualora pervenga all'ufficio almeno settantadue ore prima del giorno di inizio delle operazioni. L'ufficio, previo accertamento, da eseguirsi per sondaggio, rilascerà un apposito attestato al produttore, a richiesta;

4. Le operazioni di ritiro sotto controllo o di destinazione alla produzione di prodotti tipici avvengono entro gli stessi termini stabiliti al successivo art. 6, concernente la consegna dei sottoprodotti in distilleria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive registro n. 3, foglio n. 256

06A05927

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 giugno 2006.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela della I.G.P. «Clementine di Calabria» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 510/2006 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono rice-

vere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela della I.G.P. «Clementine di Calabria» con sede in Lametia Terme (Catanzaro), presso Centro Agroalimentare zona industriale, area ex Sir, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata all'art. 4, lettera b2), del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato Agroqualità - Società per la Certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» con decreto ministeriale 11 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 18 agosto 2005;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 510/2006 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela della I.G.P. «Clementine di Calabria» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela della I.G.P. «Clementine di Calabria» con sede in Lametia Terme (Catanzaro), presso Centro Agroalimentare zona industriale, area ex Sir, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività

dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela della I.G.P. «Clementine di Calabria» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla I.G.P. «Clementine di Calabria» registrata con regolamento (CE) n. 2325 della commissione del 24 novembre 1997.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dai Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Clementine di Calabria».

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela della I.G.P. «Clementine di Calabria» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela della I.G.P. «Clementine di Calabria» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della I.G.P. «Clementine di Calabria» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela della I.G.P. «Clementine di Calabria» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della I.G.P. «Clementine di Calabria» appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata all'art. 4, lettera b2) del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A05738

DECRETO 9 giugno 2006.

Riconoscimento del Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,

della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 590 della Commissione del 18 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 74 del 19 marzo 1999 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena»;

Visto il regolamento (CE) n. 590 della Commissione del 18 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 74 del 19 marzo 1999 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena, con sede in Rozzano (Milano), presso Milanofiori, strada 4, palazzo Q8, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999, sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» e sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera *f)*, del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita su entrambe le indicazioni geografiche protette tutelate, valutando le dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e le attestazioni rilasciate dall'organismo privato I.N.E.Q. - Istituto Nord Est Qualità. L'organismo di controllo citato è autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» con decreto ministeriale 1º settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2005 e sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena» con decreto ministeriale 1º settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2005;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 510/06 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999, per l'indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» e per l'indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena, con sede in Rozzano (Milano), presso Milanofiori strada 4, palazzo Q8, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sull'indicazione geografica protetta «Cotechino Modena», registrata con regolamento (CE) n. 590 della Commissione del 18 marzo 1999 e sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena», registrata con regolamento (CE) n. 590 della Commissione del 18 marzo 1999.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Cotechino Modena» e per la I.G.P. «Zampone Modena».

Art. 3.

Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento, all'affettamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della I.G.P. «Cotechino Modena» e della I.G.P. «Zampone Modena» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio Cotechino Modena Zampone Modena sono ripartiti in conformità al decreto 12 settembre 2000, n,. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I costi dell'attività svolta dal Consorzio Cotechino Modena Zampone Modena, che interessa esclusivamente una delle indicazioni geografiche protette per le quali il Consorzio stesso risulta incaricato, sono posti a carico esclusivamente dei soggetti interessati alla indicazione geografica protetta cui è rivolta l'attività del Consorzio.

3. I soggetti immessi nel sistema di controllo della I.G.P. «Cotechino Modena» e della I.G.P. «Zampone Modena» appartenenti alla categoria imprese di lavorazione nella filiera preparazioni di carni, individuata all'art. 4, lettera *f)*, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A05739

DECRETO 12 giugno 2006.

Rettifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pomino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pomino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2005 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pomino»;

Vista la nota della regione Toscana del 21 marzo 2006;

Considerato che nel disposto dell'art. 2 del sopra citato disciplinare di produzione, è stata erroneamente riportata, per le tipologie «Pomino» Bianco, «Pomino» Bianco riserva, «Pomino» Bianco vendemmia tardiva, «Pomino» vin santo, la frase: «Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay da soli o congiuntamente fino al 70%», anziché «Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay da soli o congiuntamente: minimo 70%», così come deliberato dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 23 settembre 2004;

Ritenuto di dover procedere alla parziale rettifica del disposto dell'art. 2, primo comma, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di che trattasi così come ratificato dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella seduta del 18 maggio 2006;

Decreta:

Il testo dell'art. 2, primo comma, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pomino», allegato al decreto direttoriale 7 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2005, è parzialmente rettificato come nel testo appresso riportato:

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Pomino» Bianco, «Pomino» Bianco riserva, «Pomino» Bianco vendemmia tardiva, «Pomino» vin santo:

Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente: minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana per un massimo del 30%.

Restano valide tutte le altre disposizioni contenute nel disciplinare di produzione allegato al decreto direttoriale 7 febbraio 2005 recante modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A05737

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 giugno 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Brescia, e delle speciali commissioni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, con particolare riferimento agli articoli 1, 34, 35 e 38;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, circa la composizione dei Comitati provinciali I.N.P.S. e art. 46, commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto Comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, a speciali Commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Considerato che, per il prossimo quadriennio, occorre provvedere alla ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Brescia già nominato con decreto del Direttore provinciale del lavoro di Brescia n. 4 del 19 marzo 2002 e, a seguito di ricorso, con ulteriore decreto n. 6 del 3 agosto 2004;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 88/1989, il Comitato provinciale I.N.P.S. è così composto:

1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il direttore della Direzione provinciale del lavoro a seguito del decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687;

5) il direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato;

6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge n. 88/1989 i ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *b)* ed *e)*, sono decisi da una speciale Commissione del Comitato che è composta dai membri di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) dell'art. 44 legge n. 88/1989;

Visto che l'art. 44, comma 3 della legge n. 88/1989 attribuisce i tre posti dei lavoratori autonomi nel Comitato provinciale I.N.P.S. ai rappresentanti dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti ed assegna quattro posti, a ciascuna delle suddette categorie, per le speciali Commissioni dei ricorsi in materia di prestazioni ai lavoratori autonomi;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati alla determinazione del grado di rappresentatività a livello provinciale delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi sulla base dei seguenti elementi di valutazione, quali:

a) importanza, diffusione e ampiezza delle diverse strutture organizzative esistenti nel territorio provinciale di competenza;

b) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi;

c) partecipazione effettiva alla stipula dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi integrativi provinciali e aziendali;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

e) consistenza delle diverse attività produttive nella provincia;

Considerato che sono state interpellate le seguenti associazioni e organizzazioni sindacali attive nella provincia di Brescia:

CGIL - CISL - UIL - CONFSAL - FABI - CISAL - UGL - CUB - CIDA - ABI - Apindustria - Collegio dei Costruttori Edili - Unione Provinciale Agricoltori - Coldiretti - Confederazione Italiana Agricoltori - AIB - Ascom - Confesercenti - CNA - Confartigianato - Associazione Artigiani;

Tenuto conto dei dati scaturiti dalla attività istituzionale propria della Direzione provinciale del lavoro di Brescia nelle materie di competenza;

Visti i dati forniti dalla C.C.I.A.A. di Brescia nonché quelli provenienti dalla provincia di Brescia, limitatamente al settore osservatorio mercato del lavoro, in ordine all'indice di occupazione nei singoli settori produttivi;

Ritenuto che la normativa citata, oltre ad affermare il principio della maggiore rappresentatività, accoglie anche il principio del pluralismo partecipativo della rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, attraverso la più ampia partecipazione degli stessi onde includere quelle organizzazioni rappresentative che siano maggiormente attive nella provincia competente;

Esaminati, inoltre, per quanto concerne i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, i dati direttamente acquisiti dall'ufficio e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali interessate dai quali si evince che quelle maggiormente rappresentative, considerando i criteri sopra esposti, sono nell'ordine: CGIL, CISL, UIL, avendo queste:

a) stipulato un numero congruo di contratti integrativi provinciale e aziendali; a tal fine si precisa che la quasi totalità dei contratti integrativi a livello provinciale sono stati sottoscritti unicamente dalle predette organizzazioni sindacali;

b) strutture organizzative ramificate e presenti in tutto il territorio provinciale;

c) un numero totale di lavoratori e pensionati iscritti che risulta, dalla documentazione pervenuta, essere così composto: CGIL: 127.744 di cui 2.198 delegati eletti, CISL: 99.377 di cui 1.712 delegati eletti; UIL: 22.169 di cui 732 delegati eletti;

Considerato che le competenze del Comitato in questione concernono esclusivamente le gestioni previdenziali e assicurative a favore dei lavoratori appartenenti al settore privatistico;

Considerato che, dalla documentazione pervenuta, sempre nel settore privatistico, la quasi totalità dei lavoratori dipendenti aderiscono alle predette tre Confederazioni mentre le restanti organizzazioni sindacali risultano avere una rappresentatività limitata;

Considerato, ancora, che l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti di azienda risulta essere la CIDA;

Ritenuto che, per quanto riguarda i tre rappresentanti dei datori di lavoro, sia opportuno garantire la presenza nel Comitato provinciale dei tre settori produttivi in considerazione del fatto che anche il settore primario, pur avendo una incidenza, in termini occupazionali, inferiore rispetto agli altri due settori, mantiene tuttavia allo stato un ruolo complessivo nel tessuto produttivo della provincia, non trascurabile, stante la destinazione di gran parte del territorio a coltivazioni agricole di rilievo e ad attività di allevamento, il considerevole numero di imprese registrate appartenenti a tale settore nonché un numero comunque consistente di lavoratori agricoli dipendenti, sicché sarebbe inopportuno escludere completamente dal Comitato le organizzazioni datoriali rappresentative dell'agricoltura;

Valutata la rappresentatività delle organizzazioni datoriali nell'ambito dei singoli settori produttivi, per cui i tre seggi spettanti ai datori di lavoro vengono così ripartiti: uno alla AIB, uno alla Associazione Commercianti e uno alla Unione Provinciale Agricoltori;

Tenuto conto che, per quanto concerne i lavoratori autonomi, le organizzazioni maggiormente rappresentative, sulla scorta dei dati acquisiti, risultano essere: la Confederazione dei Coltivatori Diretti, l'Unione

Provinciale Artigianato, aderente alla Confederazione Generale dell'Artigianato, per gli artigiani, l'Associazione Commercianti, aderente alla Confederazione Generale del Commercio, per gli esercenti l'attività commerciale;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Considerati, pertanto, i suddetti criteri basilari posti a sostegno della individuazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative ex articoli 34 e 35 decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 finalizzati alla composizione del Comitato in questione;

Decreta:

Per la durata di quattro anni, decorrenti dalla data di insediamento dell'Organo collegiale (ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1999 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1999, n. 75), col presente decreto sono ricostituiti il Comitato provinciale I.N.P.S. di Brescia e le speciali Commissioni, previsti, rispettivamente dagli articoli 44 e 46, comma 3 della legge n. 88/1989 cit. in premessa:

Il Comitato provinciale I.N.P.S. di Brescia è composto dai signori:

A) In rappresentanza dei lavoratori:

1) Bonetti Luciano (CGIL);
2) Borgogna Carlo (CGIL);
3) Gozzi Bernardo (CGIL);
4) Rebuschi Romano (CGIL);
5) Filippini Francesco (CISL);
6) Belleri Aldo (CISL);
7) Scarpazza Romeo (CISL);
8) Ravelli Damioli Roberto (CISL);
9) Belletti Giovanni (UIL);
10) Merigo Raffaele (UIL);
11) Ottaviano Claudio (CIDA).

B) In rappresentanza dei datori di lavoro:

1) Nolli Rubina (AIB) - Settore industria;
2) Nulli Aurelio (ASCOM) - Settore commercio e servizi;
3) Bertuletti Serafino (UPA) - Settore agricoltura.

C) In rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1) Bignotti Gualtiero - Coltivatori diretti;
2) Orsatti Antonio (ASCOM) - Esercenti attività commerciali;
3) Saia Giuseppe (Confartigianato) - Artigiani.

D) Direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Brescia o un suo delegato ai sensi dell'art. 44 della legge n. 88/1989.

E) Direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato di Brescia o un suo delegato ai sensi dell'art. 44 delle legge n. 88/1989.

F) Direttore pro-tempore dell'I.N.P.S. di Brescia.

In applicazione dell'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, accertato, altresì, il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione che consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti;

Richieste, pertanto, alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Sono costituite, per una eguale durata quattro anni, le speciali Commissioni del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. della provincia di Brescia che sono presiedute, rispettivamente, dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso e sono costituite, rispettivamente, oltre che dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989, dai signori:

Commissione speciale coltivatori diretti mezzadri e coloni:

1) Bazana Filippo (UPA);
2) Bertozzi Giovanni (UPA);
3) Maserati Fausto (Coltivatori diretti);
4) Zanetti Gianfranco (Coltivatori diretti).

Commissione speciale artigiani:

1) Orlandi Antonio (rappresentante Associazione Artigiani);
2) Ronaghi Marco (rappresentante Associazione Artigiani);
3) Lombardi Giovanna (rappresentante Confartigianato);
4) Maccarinelli Elsa (Rappresentante CNA).

Commissione speciale esercenti attività commerciali:

1) Biazzi Claudio (rappresentante ASCOM);
2) Ferrari Gianfranco (rappresentante ASCOM);
3) Faini Daniela (rappresentante ASCOM);
4) Lupi Luigi (rappresentante Confesercenti).

Si precisa che ai sensi dell'art. 34, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 il membro più anziano di età del presente Comitato provvederà alla convocazione dello stesso Comitato per la seduta di insediamento entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'I.N.P.S. di Brescia provvederà all'esecuzione del presente provvedimento alle persone designate tutte domiciliate presso i rispettivi uffici, associazioni ed organizzazioni sindacali di appartenenza.

Brescia, 7 giugno 2006

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

06A05616

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 giugno 2006.

Nomina del collegio commissariale della «S.p.A. Silia», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 5/6 aprile 2006 con il quale il tribunale di Casale Monferrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Iar Siltal S.p.A.;

Visti i propri decreti in data 10 aprile 2006 ed in data 12 giugno 2006 con i quali sono stati rispettivamente nominati i commissari straordinari ed il Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Iar Siltal S.p.A.;

Visto il decreto in data 5/6 giugno 2006 con il quale il tribunale di Casale Monferrato ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Silia S.p.A., controllata al 100% dalla Iar Siltal S.p.A.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo siano preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza nella procedura aperta in capo alla Silia S.p.A., al sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria aperta in capo alla Silia S.p.A. sono nominati commissari straordinari i signori:

prof. Antonio Rizzi, nato a Napoli il 14 dicembre 1965;

dott. Giovanni Morzenti, nato a Vilminore di Scalve (Bergamo) il 25 novembre 1950;

dott. Silvano Montaldo, nato a Laigueglia (Savona) il 24 maggio 1957,

ed è preposto il Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 12 giugno 2006 per la S.p.A. Iar Siltal.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Casale Monferrato;

alla Camera di commercio di Alessandria per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Occimiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A05872

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 aprile 2006.

Recepimento della direttiva 2005/4/CE della Commissione del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2001/22/CE, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista al direttiva 2005/4/CE della Commissione del 19 gennaio 2005 che modifica la direttiva 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari.

Visto il Regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 221/2002 della Commissione del 6 febbraio 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il Regolamento CE n. 78/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005 che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda i metalli pesanti;

Visto il decreto 5 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2001/22/CE della Commissione dell'8 - marzo 2001 relativa ai metodi di analisi per il prelievo dei campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2003;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 14 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 5 marzo 2003 recante il recepimento della direttiva 2001/22/CE è modificato come segue:

a) Il punto 5 dell'allegato I è sostituito dal seguente:

5. *Conformità della partita o sottopartita.*

Il laboratorio deputato al controllo ufficiale deve effettuare almeno due analisi indipendenti e calcolare la media dei risultati.

La partita è ritenuta conforme se la media dei risultati, corretti per il fattore di recupero, non supera il rispettivo tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.

La partita non è conforme se la media supera il rispettivo tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche, oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.

b) al punto 3 dell'allegato II, «Criteri relativi ai metodi di analisi che devono applicare i laboratori del controllo ufficiale», viene inserito, dopo la tabella 4, il seguente punto 3.3.3:

«3.3.3. *Criteri di prestazione — Impostazione della funzione di incertezza.*

Per valutare l'idoneità del metodo di analisi il laboratorio può calcolare l'incertezza massima standard con la seguente formula:

$$Uf = \sqrt{\left[(LOD/2) + (\alpha C)^2\right]}$$

in cui:

Uf è l'incertezza massima standard

Lod è il limite di rivelabilità del metodo

C è la concentrazione che presenta interesse

α è un fattore numerico da utilizzare in funzione del valore di C. I valori da utilizzare sono riportati nella tabella seguente:

C (μg/ /kg)	α
≤ 50	0,2
51-500	0,18
501-1 000	0,15
1 001-10 000	0,12
≥ 10 000	0,1

e U è l'incertezza estesa che, applicando un fattore di confidenza di 2, dà un livello di sicurezza del 95 % circa.

Se un metodo d'analisi dà risultati d'incertezza inferiori all'incertezza massima standard, esso sarà valido quanto un altro metodo che soddisfi le caratteristiche di prestazione precedentemente riportate.»

2) Il punto 3.4 dell'allegato II è sostituito dal seguente:

3.4. *Stima dell'accuratezza analitica, calcolo del fattore di recupero e registrazione dei risultati.*

L'accuratezza dell'analisi è stimata, se possibile, includendo nella stessa adeguati materiali di riferimento certificati.

Il risultato analitico sul rapporto di prova viene riportato in forma corretta o meno per il fattore di recupero. Devono essere indicati il modo in cui è stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero.

Il risultato dell'analisi va riportato come $x \pm U$, in cui x è il risultato dell'analisi e U è l'incertezza di misura.

L'analista deve tener conto della «Relazione della Commissione europea sul rapporto tra i risultati d'analisi, la misurazione dell'incertezza, i fattori di recupero e le disposizioni della legislazione UE sui prodotti alimentari, 2004» disponibile attualmente sul sito web: http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 383

06A05948

DECRETO 18 aprile 2006.

Recepimento della direttiva 2005/10/CE della Commissione del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2005/10/CE della Commissione del 4 febbraio 2005 recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 208/2005 della Commissione del 4 febbraio 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 14 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari deve essere effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi riportati negli allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 379

ALLEGATO I

METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI BENZO(A)PIRENE NELLE DERRATE ALIMENTARI

1. *Finalità e campo di applicazione.*

I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di benzo(a)-pirene nei prodotti alimentari vengono prelevati secondo le modalità descritte di seguito indicate. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite. La conformità al tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 è determinata in funzione dei tenori rilevati nelle aliquote analizzate.

2. *Definizioni.*

2.1. Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile, consegnato in un'unica volta, per il quale è stata accertata, dall'addetto al controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche comuni, quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, il confezionatore, lo spedizioniere, la marcatura.

2.2. Sottopartita: porzione di una grande partita designata per l'applicazione delle modalità di prelievo. Ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.

2.3. Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.

2.4. Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

2.5. Aliquota: porzione corrispondente ad un quinto del campione globale macinato.

3. *Disposizioni generali.*

3.1. Personale

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale qualificato che deve operare secondo le modalità del presente allegato.

3.2. Prodotto da campionare

Ciascuna partita da controllare è oggetto di campionamento separato. Conformemente alle disposizioni specifiche del presente allegato, le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite, che devono essere oggetto di campionatura separata.

3.3. Precauzioni da prendere

A partire dal campionamento fino alla preparazione dei campioni è necessario evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di benzo(a)pirene e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale.

3.4. Campioni elementari

I campioni elementari devono essere prelevati, per quanto possibile, in vari punti distribuiti nella partita o sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale di cui al punto 3.7.

3.5. Preparazione del campione globale

Il campione globale viene ottenuto riunendo e mescolando i campioni elementari.

3.6. Preparazione delle aliquote

Il campione globale dopo macinazione e omogeneizzazione deve essere suddiviso in 5 aliquote uguali.

Ogni aliquota deve essere collocata in un recipiente pulito, di materiale inerte, che la protegga adeguatamente contro qualsiasi fattore di contaminazione e danno che potrebbe essere causato dal trasporto o dalla conservazione.

3.7. Sigillatura ed etichettatura dei campioni

Ogni campione viene sigillato sul luogo del prelievo e ciascuna aliquota viene identificata secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980. Per ciascun prelievo di campione, si redige un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata, la data e il luogo di campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare che possa essere utile all'analista.

4. Modalità di campionamento.

Il metodo di campionamento applicato deve garantire che il campione globale sia rappresentativo della partita che deve essere controllata.

4.1. Numero di campioni elementari

Nel caso degli oli, per i quali è lecito presumere una distribuzione omogenea del benzo(a)pirene nella partita, è sufficiente prelevare un campione elementare per partita per costituire il campione globale. Occorre indicare il riferimento al numero della partita. Per quanto riguarda l'olio d'oliva e l'olio di sansa si rimanda al regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione.

Per altri prodotti il numero minimo di campioni elementari da prelevare per partita è indicato nella tabella 1. I campioni elementari avranno peso analogo, non inferiore a 100 g ciascuno, formando un campione globale di peso non inferiore ai 300 g (*cfr.* punto 3.5).

TABELLA 1

Numero minimo di campioni elementari
da prelevare dalla partita

Peso della partita (in kg) —	Numero minimo di campioni elementari da prelevare —
‹ 50	3
da 50 a 500	5
› 500	10

Se la partita è composta da confezioni singole, il numero di confezioni che va prelevato per formare un campione globale è indicato nella tabella 2.

TABELLA 2

Numero di campioni elementari da prelevare per formare
un campione globale se la partita è composta da confezioni singole

Numero di confezioni o unità nella partita o sottopartita —	Numero di campioni elementari o unità da prelevare —
da 1 a 25	1 confezione o unità
da 26 a 100	circa il 5 % o almeno 2 confezioni o unità
› 100	circa il 5 %, al massimo 10 confezioni o unità

4.2. Campionamento a livello di vendita al dettaglio

Il prelievo di campioni nella fase della commercializzazione al dettaglio deve essere conforme, se possibile, alle disposizioni di campionamento di cui ai punti 3.5, 3.6 e 3.7. Ove ciò non sia possibile si potranno usare altre procedure di prelievo efficaci per i prodotti al dettaglio, purché garantiscano una sufficiente rappresentatività della partita oggetto di campionamento.

5. *Conformità della partita o sottopartita alle specifiche.*

Il laboratorio di controllo deve sottoporre il campione di laboratorio destinato a provvedimenti di esecuzione a doppia analisi, nei casi in cui i risultati ottenuti dalla prima analisi siano meno del 20% inferiori o superiori al livello massimo, e in tali casi calcolare la media dei risultati.

La partita è ritenuta conforme, qualora il risultato della prima analisi o, laddove si sia rivelata necessaria una doppia analisi, qualora la media non superi il rispettivo tenore massimo, stabilito dal regolamento (CE) n. 208/2005, tenendo conto degli opportuni margini di errore.

La partita non risulta conforme al tenore massimo, stabilito dal regolamento (CE) n. 208/2005, qualora il risultato della prima analisi o, laddove si sia rivelata necessaria una doppia analisi, qualora la media superi il tenore massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto degli opportuni margini di errore.

ALLEGATO II

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E CRITERI PER I METODI DI ANALISI UTILIZZATI NEL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI BENZO(A)PIRENE NELLE DERRATE ALIMENTARI

1. *Precauzioni e considerazioni di natura generale relativamente alla presenza di benzo(a)pirene nei campioni di prodotti alimentari.*

Il requisito fondamentale consiste nell'ottenere un campione globale rappresentativo ed omogeneo senza introdurre contaminazioni secondarie.

L'analista dovrebbe garantire che i campioni non siano contaminati durante la preparazione del campione stesso. I contenitori devono essere risciacquati con acetone purissimo o esano (p.A., qualità HLPC o equivalente) prima dell'uso, onde minimizzare il rischio di contaminazione. Nella misura del possibile gli apparecchi che entrano in contatto con il campione devono essere formati da materiali inerti, ad esempio alluminio, vetro o acciaio inossidabile. È opportuno evitare le materie plastiche quali polipropilene, PTFE, ecc., poiché l'analita può essere assorbito da questi materiali.

Il materiale di campionamento ricevuto dal laboratorio deve essere utilizzato per la preparazione delle aliquote da analizzare.

Per la preparazione dei campioni possono essere utilizzate numerose procedure specifiche soddisfacenti.

2. *Trattamento del campione globale.*

Il campione globale completo viene macinato finemente e attentamente miscelato con un metodo che garantisce una completa omogeneizzazione. Soltanto i campioni ben omogeneizzati permettono di ottenere risultati riproducibili.

3. *Suddivisione del campione globale in aliquote.*

Si applicano le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1980, n. 327.

4. *Metodo d'analisi utilizzato dal laboratorio e requisiti di controllo del laboratorio.*

4.1. Definizioni

Sono indicate di seguito alcune definizioni più comunemente usate che il laboratorio dovrà utilizzare:

r = ripetibilità, valore al di sotto del quale è lecito presumere che la differenza assoluta fra risultati di singole prove ottenuti in condizioni di ripetibilità (cioè, stesso campione, stesso operatore, stesso apparecchio, stesso laboratorio, breve intervallo di tempo), rientri in una specifica probabilità (generalmente il 95%), e quindi $r = 2,8\ r^x S_r$.

Sr = deviazione standard, calcolata dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.

RSD_r = deviazione standard relativa, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità $[(S_r/X) \times 100]$, in cui X è la media dei risultati ottenuti.

R = riproducibilità, valore al di sotto del quale è lecito presumere che la differenza assoluta fra i risultati delle singole prove, ottenute in condizioni di riproducibilità (cioè, su materiali identici ottenuti da operatori in diversi laboratori, mediante metodo di prova standardizzato) rientri in una specifica probabilità (generalmente il 95 %); $R = 2,8 \times S_R$.

S_R = deviazione standard, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.

RDS_R = deviazione standard relativa, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(S_R/X) \times 100]$.

$HORRAT_r$ = il valore RSD_r determinato diviso per il valore RSD_r calcolato dall'equazione di Horwitz assumendo $r = 0,66R$.

$HORRAT_R$ = il valore di RSD_R determinato diviso per il valore RSD_R calcolato dall'equazione di Horwitz.

U = l'incertezza estesa che, applicando un fattore di confidenza di 2, dà un livello di sicurezza del 95% circa.

4.2. *Requisiti generali.*

I metodi di analisi utilizzati per il controllo degli alimenti devono essere conformi alle disposizioni del regolamento CE 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.3. *Requisiti specifici.*

Nel caso in cui a livello comunitario non siano indicati metodi specifici per la determinazione del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari, i laboratori possono scegliere qualsiasi metodo convalidato, purché sia conforme ai criteri che figurano nella tabella. Sarebbe opportuno che la convalida comprendesse il materiale di riferimento certificato.

TABELLA

CRITERI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER I METODI DI ANALISI DEL BENZO(A)PIRENE

Parametro	Valore/Osservazione
Applicabilità	Alimenti specificati nel regolamento (CE) n. 208/2005
Limite di rivelabilità	Non oltre 0,3 µg/kg
Limite di quantificazione	Non oltre 0,9 µg/k2
Precisione	Valori $HORRAT_r$ o $HORRAT_R$ inferiori a 1,5 nella prova di validazione
Recupero	50%-120%
Specificità	Senza interferenze di matrice o spettro

4.3.1. *Criteri di prestazione.*

Per valutare l'idoneità del metodo di analisi che il laboratorio deve utilizzare è tuttavia possibile calcolare l'incertezza. L'incertezza massima standard può essere calcolata utilizzando la seguente formula:

$$Uf = \sqrt{\left[(LOD/2)^2 + (0.2C)^2\right]}$$

dove:

Uf rappresenta l'incertezza massima standard,

LOD è il limite di rivelabilità del metodo,

C è la concentrazione che presenta interesse.

Se il metodo d'analisi da risultati d'incertezza inferiori all'incertezza massima standard, questo metodo sarà altrettanto valido di un altro che soddisfi i criteri di prestazione indicati nella tabella.

4.4. *Calcolo del fattore di recupero e registrazione dei risultati.*

Il risultato analitico sul rapporto di prova è riportato in forma corretta o non corretta per il fattore di recupero. Devono essere, comunque, indicati il modo in cui è stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero.

Il risultato analitico corretto per il fattore di recupero è utilizzato per la verifica della conformità (cfr. allegato I, punto 5).

Il risultato analitico deve essere riportato come $x \pm U$, dove x è il risultato analitico e U è l'incertezza di misura.

U è l'incertezza estesa che, applicando un fattore di sicurezza di 2 dà un livello di confidenza del 95% circa.

L'analista deve tener conto della «Relazione della Commissione europea sul rapporto tra i risultati d'analisi, la misurazione dell'incertezza, i fattori di recupero e le disposizioni della legislazione UE sui prodotti alimentari, 2004» disponibile attualmente sul sito web: http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_cn.htm

4.5. *Qualità dei laboratori.*

I laboratori devono conformarsi alle disposizioni del decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 156, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

4.6. *Altre considerazioni relative alla qualità delle analisi.*

Proficiency testing.

Partecipazione a programmi di controllo della competenza conformi all'«International Harmonised.

Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories» elaborati a cura dell'IUPAC/ISO/AOAC. Edited by M Thompson and R Wood, Pure Appl. Chem., 1993, 65, 2123-2144 (Also published in J. AOAC International, 1993, 76, 926).

Controllo interno della qualità.

I laboratori devono poter dimostrare l'applicazione di procedure di controllo interno della qualità.

Esempi delle procedure sono riportati in «ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories» Edited by M Thompson and R Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649-666.

06A05950

DECRETO 20 aprile 2006.

Recepimento della direttiva 2005/5/CE della Commissione del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo 2002, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A in taluni prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2005/5/CE della Commissione del 26 gennaio 2005 che modifica la direttiva 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo 2002 relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il regolamento CE n. 683/2004 della Commissione del 13 aprile 2004 che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda le aflatossine e l'ocratossina A negli alimenti per lattanti e prima infanzia;

Visto il regolamento CE n. 123/2005 della Commissione del 26 gennaio 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda l'ocratossina A;

Visto il decreto 31 maggio 2003 recante recepimento della direttiva 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo 2002 relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2005 recante recepimento della direttiva 2004/43/CE della Commissione del 13 aprile 2004 che modifica la direttiva 98/53/CE e la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni ed i metodi d'analisi per il controllo ufficiale deitenori di aflatossina e di ocratossina A nei prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed in particolare l'art. 9;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 14 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari deve essere effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi riportati negli allegati.

Art. 2.

Il decreto 31 maggio 2003, recante il recepimento della direttiva 2002/26/CE della Commissione, così come modificato dall'art. 2 del decreto 13 dicembre 2005 è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 380

ALLEGATO I

MODALITÀ DI PRELIEVO DEI CAMPIONI DESTINATI AL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI OCRATOSSINA A IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalità di seguito indicate. I campioni globali così ottenuti vengono considerati rappresentativi delle partite. La conformità delle partite al tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche è determinata in funzione dei tenori rilevati nelle aliquote analizzate.

2. DEFINIZIONI.

2.1. Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile, consegnato in un'unica volta, per il quale è stata accertata, dall'addetto al controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche comuni, quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, il confezionatore, lo spedizioniere, la marcatura.

2.2. Sottopartita: porzione di una grande partita designata per l'applicazione delle modalità di prelievo. Ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.

2.3. Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.

2.4. Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

2.5. Aliquota: porzione corrispondente ad un quinto del campione globale macinato.

3. DISPOSIZIONI GENERALI.

3.1. Personale.

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale qualificato che deve operare secondo le modalità del presente allegato.

3.2. Prodotto da campionare.

Ciascuna partita da controllare è oggetto di campionamento separato. Conformemente alle disposizioni specifiche del presente allegato, le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite, che devono essere oggetto di campionatura separata.

3.3. Precauzioni da prendere.

A partire dal campionamento fino alla preparazione dei campioni è necessario evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di ocratossina A e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale.

3.4. Campioni elementari.

I campioni elementari devono essere prelevati, per quanto possibile, in vari punti distribuiti nella partita o sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale di cui al punto 3.7.

3.5. Preparazione del campione globale.

Il campione globale viene ottenuto riunendo e mescolando i campioni elementari.

3.6. Preparazione delle aliquote.

Il campione globale dopo macinazione e omogeneizzazione deve essere suddiviso in 5 aliquote uguali.

Ogni aliquota deve essere collocata in un recipiente pulito, di materiale inerte, che la protegga adeguatamente contro qualsiasi fattore di contaminazione e danno che potrebbe essere causato dal trasporto o dalla conservazione.

3.7. Sigillatura ed etichettatura dei campioni.

Ogni campione viene sigillato sul luogo del prelievo e ciascuna aliquota viene identificata secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980. Per ciascun prelievo di campione, si redige un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata, la data e il luogo di campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare che possa essere utile all'analista.

4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE.

4.1. Diversi tipi di partite.

I prodotti possono essere commercializzati sfusi, in contenitori, in imballaggi singoli (sacchetti, confezioni al dettaglio), ecc. La procedura di campionamento può essere applicata alle varie forme nelle quali i prodotti vengono immessi in commercio.

Fatte salve le disposizioni specifiche di cui ai punti 4.3, 4.4 e 4.5 del presente allegato, come guida per il campionamento delle partite commercializzate in sacchetti o in confezioni singole può essere usata la formula seguente:

Frequenza di campionamento (FC)

$$n = \frac{\text{peso della partita} \times \text{peso del campione elementare}}{\text{peso del campione globale} \times \text{peso di un singolo imballaggio o confezione}}$$

peso: da esprimere in kg;

frequenza di campionamento (FC): è il numero che individua ogni quanti imballaggi deve essere effettuato il prelievo del campione elementare. I numeri decimali devono essere approssimati al numero intero più vicino.

4.2. Peso del campione elementare.

Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi, a meno che esso non sia definito diversamente nel presente allegato. Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dalla dimensione della confezione stessa.

4.3. Riassunto generale del sistema di campionamento per i cereali e uve essiccate.

TABELLA 1

SUDDIVISIONE DELLE PARTITE IN SOTTOPARTITE
IN FUNZIONE DEL PRODOTTO E DEL PESO DELLA PARTITA

Prodotto	Peso della partita (in tonnellate)	Peso o numero delle sottopartite	Numero di campioni elementari	Peso del campione globale (kg)
Cereali e prodotti derivati	≥ 1500	500 tonnellate	100	10
	> 300 e < 1500	3 sottopartite	100	10
	≥ 50 e ≤300	100 tonnellate	100	10
	< 50	—	3-100 (*)	1-10
Uve essiccate (uva passa, uva passa di Corinto e uva sultanina)	≥ 15	15-30 tonnellate	100	10
	< 15	—	10-100 (**)	1-10
Caffè torrefatto, caffè torrefatto macinato e caffè solubile	≥ 15	15-30 tonnellate	100	10
	< 15	—	10-100 (**)	1-10

(*) In funzione del peso della partita - cfr.tabella 2 del presente allegato
(**) In funzione del peso della partita - cfr.tabella 3 del presente allegato

4.4. Metodo di campionamento per cereali e prodotti derivati (partite ≥ 50 tonnellate) e per caffè torrefatto, caffè torrefatto macinato, caffè solubile e uve essiccate (partite ≥ 15 tonnellate).

Purché le sottopartite possano essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite conformemente alla tabella 1. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest'ultimo può variare massimo del 20% rispetto al peso indicato.

Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento separato.

Numero di campioni elementari: 100.

Peso del campione globale = 10 kg.

Nei casi in cui non sia possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza causare danni economici considerevoli (ad esempio a causa delle forme d'imballaggio o dei mezzi di trasporto), si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campionamento sia il più rappresentativo possibile e che il metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato.

4.5. Metodo di campionamento per cereali e prodotti derivati (partite < 50 tonnellate) e per caffè torrefatto, caffè torrefatto mnacinato, caffè solubile e uve essiccate (partite < 15 tonnellate).

Per partite di cereali inferiori a 50 tonnellate e per partite di caffè torrefatto, di caffè torrefatto macinato, di caffè solubile e di uve essiccate inferiori a 15 tonnellate, si deve applicare un piano di campionamento proporzionato al peso della partita e comprendente da 10 a 100 campioni elementari, riuniti in un campione globale di 1-10 kg. Per partite molto piccole (≤ 0,5 tonnellate) di cereali e prodotti derivati è possibile prelevare un numero inferiore di campioni, ma in tal caso il campione globale che riunisce tutti i campioni elementari deve pesare almeno 1 kg.

Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare, è possibile basarsi sui valori riportati nelle tabelle seguenti.

TABELLA 2

NUMERO DI CAMPIONI ELEMENTARI DA PRELEVARE IN FUNZIONE DEL PESO DELLA PARTITA DI CEREALI E PRODOTTI DERIVATI

Peso della partita (in tonnellate)	Numero di campioni elementari
≤ 0,05	3
> 0,05 - ≤ 0,5	5
> 0,5 - ≤ 1	10
> 1 - ≤ 3	20
> 3 - ≤ 10	40
> 10 - ≤ 20	60
> 20 - ≤ 50	100

TABELLA 3

NUMERO DI CAMPIONI ELEMENTARI DA PRELEVARE IN FUNZIONE DEL PESO DELLA PARTITA DI CAFFÈ TORREFATTO, CAFFÈ TORREFATTO MACINATO, CAFFÈ SOLUBILE E UVE ESSICCATE

Peso della partita (in tonnellate)	Numero di campioni elementari
≤ 0,1	10
> 0,1 - ≤ 0,2	15
> 02 - ≤ 0,5	20
> 0,5 - ≤ 1,0	30
> 1,0 - ≤ 2,0	40
> 2,0 - ≤ 5,0	60
> 5,0 - ≤ 10,0	80
> 10,0 - ≤ 15,0	100

4.6. Modalità di prelievo per i prodotti alimentari destinati ai lattanti e alla prima infanzia.

Si applica il sistema di campionamento per i cereali e i prodotti derivati di cui al punto 4.5 del presente allegato. Quindi il numero di campioni elementari da prelevare dipende dal peso della partita ed è compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 100, conformemente alla tabella 2 di cui al punto 4.5.

Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi. Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa.

Peso del campione globale = 1-10 kg sufficientemente mescolato.

4.7. Metodo di campionamento per il vino e per il succo d'uva.

Il campione globale deve pesare almeno 1 kg, salvo i casi in cui ciò non risulti possibile, ad esempio nel caso in cui il campione sia una bottiglia.

Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita è indicato nella tabella 4. Il numero di campioni elementari è determinato in funzione del tipo di confezione in cui i relativi prodotti vengono commercializzati. Nel caso di prodotti liquidi sfusi la partita va, per quanto possibile e senza pregiudicare la qualità del prodotto, accuratamente mescolata con mezzi manuali o meccanici, immediatamente prima del prelievo. Si potrà allora presumere che l'ocratossina A sia distribuita omogeneamente all'interno della partita e basterà perciò prelevare dalla partita tre campioni elementari per formare il campione globale.

I campioni elementari, in genere bottiglie o confezioni, avranno un peso fra loro simile. Ogni campione elementare deve pesare almeno 100 g per formare un campione globale pari ad almeno 1 kg circa. Le deroghe rispetto a tale modalità di prelievo vanno segnalate nel verbale di cui al punto 3.7.

TABELLA 4

NUMERO MINIMO DI CAMPIONI ELEMENTARI DA PRELEVARE IN FUNZIONE DEL PESO DELLA PARTITA DI VINO E SUCCO D'UVA

Forma di commercializzazione	Peso della partita (in litri)	Numero minimo di campioni elementari da prelevare
Succo d'uva e vino sfusi	...	3
Bottiglie/confezioni di succo d'uva	≤ 50	3
Bottiglie/confezioni di succo d'uva	50-500	5
Bottiglie/confezioni di succo d'uva	> 500	10
Bottiglie/confezioni di vino	≤ 50	1
Bottiglie/confezioni di vino	50-500	2
Bottiglie/confezioni di vino	> 500	3

4.8. Campionamento nella fase della commercializzazione al dettaglio.

Il prelievo di campioni nella fase della commercializzazione al dettaglio deve essere conforme, se possibile, alle disposizioni di campionamento di cui ai punti 3.5, 3.6, 3.7. Ove ciò non sia possibile si potranno usare altre procedure di prelievo efficaci per i prodotti al dettaglio, purché garantiscano una sufficiente rappresentatività della partita oggetto di campionamento.

5. ACCETTAZIONE DI UNA PARTITA O SOTTOPARTITA.

Accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo stabilito dal regolamento CE 466/2001 e successive modifiche, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.

Rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo stabilito dal regolamento CE 466/2001 e successive modifiche oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.

ALLEGATO II

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E CRITERI GENERALI AI QUALI DEVONO ESSERE ADEGUATI I METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI OCRATOSSINA A IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1. PRECAUZIONI.

Data la distribuzione estremamente eterogenea dell'ocratossina A, i campioni devono essere preparati e omogeneizzati con la massima cura.

2. TRATTAMENTO DEL CAMPIONE RICEVUTO IN LABORATORIO.

Il campione globale viene macinato finemente e accuratamente mescolato, utilizzando un metodo che garantisca una omogeneizzazione completa.

Nel caso in cui si applichi il tenore massimo alla materia secca, il contenuto di materia secca è determinato in base all'analisi di una parte del campione omogeneizzato, utilizzando una procedura che sia stata dimostrata affidabile per determinare con precisione il contenuto di materia secca.

3. SUDDIVISIONE DEL CAMPIONE GLOBALE IN ALIQUOTE.

Si applicano le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1980, n. 327.

4. METODO DI ANALISI CHE DOVRÀ ESSERE UTILIZZATO DAL LABORATORIO E MODALITÀ DI CONTROLLO DEL LABORATORIO STESSO.

4.1. Definizioni.

Alcune delle definizioni più comunemente usate che il laboratorio dovrà utilizzare sono indicate qui di seguito:

r = ripetibilità, valore al di sotto del quale è lecito presumere che la differenza assoluta fra due risultati di singole prove ottenuti in condizioni di ripetibilità (cioè, stesso campione, stesso operatore, stesso apparecchio, stesso laboratorio, breve intervallo di tempo) rientri in una specifica probabilità (generalmente il 95%) e quindi $r = 2{,}8 \times s_r$.

s_r = deviazione standard, calcolata dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.

RSD_r = deviazione standard relativa, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità $[(s_r/x \times 100]$, in cui x è la media dei risultati ottenuti.

R = riproducibilità, valore al di sotto del quale è lecito presumere che la differenza assoluta fra i risultati delle singole prove ottenute in condizioni di riproducibilità (cioè, su materiali identici ottenuti da operatori in diversi laboratori, mediante metodo di prova standardizzato) rientri in una specifica probabilità (generalmente il 95%); $R = 2{,}8 \times s_R$.

s_R = deviazione standard, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.

RSD_R = deviazione standard relativa, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(s_R/x) \times 100]$.

4.2. Requisiti generali.

I metodi di analisi utilizzati per controlli alimentari devono, per quanto possibile, essere conformi alle disposizioni del regolamento CE 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.3. Requisiti specifici.

Se a livello comunitario non è prescritto alcun metodo specifico per la determinazione del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari, i laboratori sono liberi di applicare il metodo di loro scelta, a condizione che esso rispetti i criteri seguenti:

Concentrazione ocratossina A (μg/kg)	RSD_r (%)	RSD_R (%)	Recupero (%)
< 1	≤ 40	≤ 60	50 - 120
1 - 10	≤ 20	≤ 30	70 - 110

I limiti di rivelazione dei metodi impiegati non sono indicati poiché i valori relativi alla precisione sono espressi per le concentrazioni che presentano interesse.

I valori relativi alla precisione sono calcolati partendo dall'equazione di Horwitz:

$$RSD_R = 2^{(1-0{,}5\ \log C)}$$

equazione nella quale:

RSD_R è la deviazione standard relativa calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(s_R/x) \times 100]$;

C è il livello di concentrazione (ovvero 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1000 mg/kg).

In questo caso si tratta di un'equazione generale relativa alla precisione che è stata giudicata indipendente dall'analista o dalla matrice, ma dipendente unicamente dalla concentrazione per la maggior parte di metodi d'analisi comunemente utilizzati.

4.4. Calcolo del fattore di recupero e registrazione dei risultati.

Il risultato analitico sul rapporto di prova è riportato in forma corretta o non corretta per il fattore di recupero. Devono essere, comunque, indicati il modo in cui è stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero.

Il risultato analitico corretto per il fattore di recupero è utilizzato per la verifica della conformità (cfr. allegato I, punto 5).

Il risultato analitico deve essere riportato come x +/- U, dove x è il risultato analitico e U è l'incertezza di misura.

U è l'incertezza estesa che, applicando un fattore di sicurezza di 2, dà un livello di confidenza del 95% circa.

4.5. Qualità dei laboratori.

I laboratori devono conformarsi alle disposizioni del decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 156, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

06A05949

DECRETO 31 maggio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Auxiger LG», registrato al n. 12114.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17

(supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 27 febbraio 2004 dall'impresa L. Gobbi S.r.l., con sede legale in via B. Bosco, 57 - Genova, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Gobbi 2» ora ridenominato «Auxiger LG»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: NAD - NAA;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 9 novembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

L. Gobbi S.r.l. - Campo Ligure (Genova);

Eduard Gerlach GmbH Lubbecke - Germania;

Diachem S.p.a. U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo);

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa L. Gobbi S.r.l., con sede legale in via B. Bosco, 57 - Genova, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato AUXIGER LG con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100 - 500 e litri 1 - 2 - 5 - 10.

3. Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'imprese:

L. Gobbi S.r.l. - Campo Ligure (Genova), autorizzato con decreto del 10 settemre 1996;

Diachem S.p.a. U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreti del 26 marzo 1987 e 7 giugno 2002;

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981 e 1º febbraio 2000; nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Eduard Gerlach GmbH Lubbecke - Germania.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12114.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FITOREGOLATORE LIQUIDO AD AZIONE POLIVALENTE.
ANTICIPA LA FIORITURA, STIMOLA L'ALLEGAGIONE, RIDUCE I DANNI DA GRANDINE E GELO, AUMENTA LA PEZZATURA DEI FRUTTI E NE ANTICIPA LA MATURAZIONE.

COMPOSIZIONE
NAD (Amide dell'acido naftilacetico) puro .... g 1,5 (16,9 g/l)
NAA (Acido alfa naftilacetico) puro .... g 0,6 (6,7 g/l)
Coformulanti .... q.b. a g 100,0

Attenzione: Manipolare con prudenza
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE
L'Auxiger LG è un fitoregolatore liquido ad azione allegante, stimolante e cicatrizzante, è basato su due principi attivi di natura auxinica e consente di intervenire su un ampio spettro di colture quali melo, pero, pesco, zucchino, pomodoro, melanzana, peperone, fragola, olivo, colture floricole ed ornamentali. Il prodotto è in grado di migliorare l'allegagione e la qualità dei frutti, specialmente nelle varietà soggette a scarsa allegagione. L'Auxiger LG è particolarmente indicato su alcune cultivar di pero. Stimola la fruttificazione partenocarpica e la formazione di frutti a seme normale. Applicato per via radicale, favorisce l'ingrossamento degli ortaggi da frutto.
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
L'Auxiger LG è impiegato, come allegante, in fase di fioritura ripetendo il trattamento in corrispondenza delle fioriture successive per le varietà rifiorenti o intervenendo ad intervalli regolari distanziati di una settimana. L'applicazione sui frutti stimola l'accrescimento, l'aumento di pezzatura e la precocità di maturazione.
MELO - *Per via fogliare* .... 140-180 ml/hl
PERO - *Per via fogliare*
- Decana del Comizio .... 130-150 ml/hl
- Passa Crassana, William .... 180-230 ml/hl
- Abate Fétel due trattamenti (a 10% e 50% di fiori aperti)................ 180 ml/hl
- Altre varietà .... 180-280 ml/hl

Ad eccezione dell'Abate, è sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata quando il 20-30% dei fiori sono aperti (o prima). Sono sconsigliabili irrorazioni con il 100% dei fiori aperti e dopo. Per migliorare l'allegagione si consiglia l'associazione con concimi fogliari a base di boro. Le dosi di impiego si riferiscono ad un volume di irrorazione di 1200 l per ettaro.
PESCO - *Per via fogliare*: 50-70 ml/hl. Da fine caduta petali per stimolare l'accrescimento, l'aumento di pezzatura e la precocità di maturazione dei frutti. Effettuare 2-4 trattamenti.
OLIVO - *Per via fogliare*: 50-70 ml/hl. In pre-fioritura e ad inizio fioritura. Per migliorare l'allegagione.
ZUCCHINO - *Per via fogliare*: 50-70 ml/hl. Effettuare i primi trattamenti ai dosaggi più bassi, proseguire con i trattamenti ad intervalli di 8-10 giorni aumentando progressivamente il dosaggio sino a raggiungere la dose massima.
Per via radicale: 200 ml/1000 m^2. Effettuare la prima applicazione quando compaiono i primi fiori chiusi. Ripetere ogni 7 giorni fino alla fine del ciclo.
POMODORO - *Per via fogliare*: 50-70 ml/hl. Eseguire il trattamento ad ogni fioritura. Su pomodoro da mensa è possibile anticipare ed uniformare la fioritura irrorando l'infiorescenza appena differenziata e con i fiori ancora chiusi.
Per via radicale: 200 ml/1000 m^2. Effettuare la prima applicazione quando le piante sono al terzo palco di pomodori e il diametro medio dei frutti sia all'incirca come quello di un uovo di gallina. Ripetere ogni 8-10 giorni fino alla fine del ciclo.
PEPERONE - *Per via fogliare*: 50-70 ml/hl. Eseguire il trattamento ad ogni fioritura.
Per via radicale: 200 ml/1000 m^2. Effettuare la prima applicazione quando i frutti raggiungono il 50% della dimensione finale. Ripetere ogni 10 giorni fino alla fine del ciclo.
MELANZANA - *Per via fogliare*: 50-70 ml/hl. Eseguire il trattamento ad ogni fioritura.
Per via radicale: 200 ml/1000 m^2. Effettuare la prima applicazione quando i frutti cominciano a riempirsi. Ripetere ogni 8-10 giorni fino alla fine del ciclo.
FRAGOLA - *Per via fogliare*: 50-70 ml/hl. Irrorare durante la fioritura e ripetere il trattamento ogni 8-10 giorni
Per via radicale: 200 ml/1000 m^2. Effettuare la prima applicazione quando i primi frutti cominciano a virare di colore. Ripetere ogni 8-10 giorni fino alla fine del ciclo.
PIANTE DA FIORE E ORNAMENTALI - *Per via fogliare*: 50-70 ml/hl.
Per via radicale: 200 ml/1000 m^2. Per un anticipo della fioritura e una accelerazione della crescita, trattare ad intervalli regolari.
GELATE - *Per via fogliare*: 50-70 ml/hl. Trattare preferibilmente 24 ore prima della gelata o entro le 24 ore successive, durante le ore più calde, e ripetere eventualmente l'intervento in caso di perdurare del fenomeno.
COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : In caso di dubbi effettuare applicazioni preliminari su piccole superfici prima di estendere il trattamento all'intera coltura.
Intervallo di sicurezza: melo, pero, pesco, olivo 30 gg; fragola 27 gg; pomodoro, peperone, zucchino, melanzana 7 gg.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
L. Gobbi S.r.l., Via B. Bosco 57, 16121 Genova.
Officina di produzione e sede:
L. Gobbi S.r.l. - Campo Ligure – Genova, Eduard Gerlach GmbH- Lübbecke - Germania ,Diachem Spa - U.P. SIFA - Caravaggio (BG), Althaller Italls srl-S.Colombano al Lambro (MI)

® Marchio registrato della: Eduard Gerlach GmbH - Germania
Reg N° del del Ministero della Salute
Contenuto: 100-500 ml 1-2-5-10 litri
Partita n.: (vedasi sigla)
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

06A05874

DECRETO 8 giugno 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Eternity», registrato al n. 12187.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 17 aprile 2004 dall'impresa Agrosol S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 16 - Ravenna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «AL 0406» ora ridenominato «Eternity»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: bifentrin;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 11 ottobre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Scam S.p.a. - Strada Bellaria n. 164 - Modena;

Chemia S.p.a. - s.s. 255 km 46 - Dosso (Ferrara);

Irca Service S.p.a. - s.s. Cremasca n. 591 - Fornovo S. Giovanni (Bergamo);

Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara);

Agrology SA - Industrial area of Thessaloniki - Thessaloniki (Grecia);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Agrosol S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 16 - Ravenna, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo per gli organismi acquatici denominato ETERNITY con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10 - 20 - 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500 e litri 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50.

3. Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'imprese:

Scam S.p.a. - Strada Bellaria n. 164 - Modena, autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990;

Chemia S.p.a. - s.s. 255 km 46 - Dosso (Ferrara), autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;

Irca Service S.p.a. - s.s. Cremasca n. 591 - Fornovo S. Giovanni (Bergamo), autorizzato con decreti del 9 maggio 1997 e 20 settembre 2001;

Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara), autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987 e 24 gennaio 1997; nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

Agrology SA - Industrial area of Thessaloniki - Thessaloniki (Grecia).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12187.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto Illustrativo

ETERNITY

Insetticida polivalente ad azione acaricida in formulazione sospensione concentrata per la lotta contro insetti ed acari su melo, pero, pesco, susino, vite, arancio, mandarino, limone, solanacee, cetriolo, zucchine, pisello, frumento, mais, fragola, colza, cotone, tabacco, barbabietola da zucchero, colture floreali, ornamentali, forestali e vivai.

PARTITA N°

Composizione:
Bifentrin puro g 2 (= 20 g/litro)
Coformulanti e inerti: q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Agrosol srl – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Stabilimenti di produzione:
SCAM spa – Strada Bellaria 164 (Modena)
CHEMIA spa – S.S. 255 km 46 – Dosso (Ferrara)
I.R.C.A. Service spa – S.S. Cremasca 591 – Fornovo S. Giovanni (Bergamo)
AGROLOGY SA – Industrial area of Thessaloniki – Tessaloniki (Grecia)
TERRANALISI srl – Cento (Ferrara)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto Netto:
ml 10-20-25-50-100-200-250-500; litri 1-5-10-20-25-50

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC tremori, convulsioni, atassia: irritazione delle vie aeree: rinorrea. tosse broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione
Controindicazioni:
Bifentrin sono controindicati i grassi digeribili gli olii, l'alcool che potrebbero aumentare l'assorbimento.
AVVERTENZE: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida acaricida che agisce per ingestione e per contatto a dosi molto basse; la sua azione si manifesta oltre che per azione diretta anche per effetto repellente sui parassiti.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi indicate per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale sulle seguenti colture:

Melo e Pero: contro: Filloiminatori: ml 150 al volo degli adulti - Carpocapsa: ml 100 - Ricamatrici: ml 100-150 all'inizio dell'infestazione - Afidi : ml 100 - Psilla: ml 240-300 all'inizio dell'infestazione - Acari: ml 240-300

Pesco e Susino contro: Afidi: ml 80 a "bottoni rosa", ml 100 altri tipi di intervento - Minatori: ml 100-150 - Tignole. ml 80-100-Acari: ml 240-300- Tripidi: ml 100-150.

Vite da vino e da tavola contro: Tignole: ml 150 - Cicaline: ml 100-150

Arancio, Mandarino, Limone: contro: Afidi: ml 100 - Saissetia: ml 200 - Acari: ml 200-300

Solanacee: contro:Afidi: ml 100-Aleurodidi: ml 200 - Nottue: ml 120-150-Acari *(Tetranychus u.)*: ml 200

Cetriolo, Zucchina: contro: - Afidi ml 100 - Aleurodidi: ml 200 - Acari (*Tetranychus u.)*: ml 200

Pisello: contro: Afidi: ml 100 -Acari *(Tetranychus u.)*: ml 200

Frumento: contro: Afidi: 350 ml/ha per trattamenti autunnali per la prevenzione del giallume (nanismo) virale. 350 ml/ha per trattamenti primaverili

Mais: contro:Nottue: 1000 ml/ha - Piralide: 1000 ml/ha

Fragola: contro:Afidi: ml 100 - Cicaline: ml 150-200 - Acari *(Tetranychus u.)*: ml 240-300

Colza: contro: Meligete, Psiloide, Ceutorrinco: 500-750 ml/ha

Barbabietola da zucchero: contro: Afidi: 500-750 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Altica: 1000 ml/ha - Cleono, Lisso: 1000 ml/ha

Cotone: contro: Afidi. 500 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Acari: 4000 ml/ha

Tabacco: contro: Afidi: 500 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Pulce: 1000 ml/ha

Colture floreali, ornamentali, forestali e vivai: contro: Tortrice delle rose: ml 150 - Afidi: ml 100 -Aleurodidi: ml 200 - Acari: ml 200-300 - Bega del garofano: ml 150-200

Preparazione della poltiglia: diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con i prodotti alcalini quali Poltiglia bordolese, Polisolfuri, Calce.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si versificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Rischi di nocività :
Attenzione, il formulato contiene sostanza altamente tossica per le api e gli artropodi utili, osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate.

Sospendere i trattamenti: 42 giorni per mais e frumento; 31 giorni per limone; 30 giorni per tabacco; 21 giorni per melo, pero, pesco, vite da vino, susino, arancio, mandarino; 14 giorni per fragola, peperone; 7 giorni per vite da tavola, pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchine, pisello, barbabietola da zucchero; 240 giorni per colza.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e pericoloso Chi impiega il prodotto e responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparale

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETERNITY

Insetticida polivalente ad azione acaricida in formulazione sospensione concentrata per la lotta contro insetti ed acari su melo, pero, pesco, susino, vite, arancio, mandarino, limone, solanacee, cetriolo, zucchine, pisello, frumento, mais, fragola, colza, cotone, tabacco, barbabietola da zucchero, colture floreali, ornamentali, forestali e vivai.

PARTITA N°

Composizione:
Bifentrin puro g 2 (= 20 g/litro)
Coformulanti e inerti: q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Agrosol srl – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Stabilimenti di produzione:
SCAM spa – Strada Bellaria 164 (Modena)
CHEMIA spa – S.S. 255 km 46 – Dosso (Ferrara)
I.R.C.A. Service spa – S.S. Cremasca 591 – Fornovo S. Giovanni (Bergamo)
AGROLOGY SA – Industrial area of Thessaloniki – Tessaloniki (Grecia)
TERRANALISI srl – Cento (Ferrara)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto Netto:
ml 10-20-25-50-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A05875

DECRETO 8 giugno 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Forum Star», registrato al n. 11762.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 luglio 2003 dall'Impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Forum Star»;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 e 11 maggio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive dimetomorf - folpet;

Vista la nota dell'ufficio in data 16 maggio 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 16 maggio 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa Sti Solfotecnica S.p.a. - Cotignola (Ravenna);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa BASF Italia S.p.a. con sede legale in Cesano Maderno (Milano) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo - pericoloso per l'ambiente denominato FORUM STAR con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1-4-5-10.

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa STI Solfotecnica S.p.a. - Cotignola (Ravenna), autorizzato con decreti del 19 giugno 1982 e 22 dicembre 1997.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 11762.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FORUM® STAR

FUNGICIDA PER LA VITE, IL POMODORO ED IL MELONE GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DIMETOMORF puro g 11,3
FOLPET puro g 60
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni, prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

BASF Italia Spa
Cesano Maderno (Milano)

Officine di produzione:
STI SOLFOTECNICA S.p.A - Cotignola, (RA)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute N. -------- del ---------

Contenuto netto: 1 - 4 - 5 - 10 kg
Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi d'associazione delle sostanze attive dimetomorf (11,3%) e folpet (60%), le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Dimetomorf:----
Folpet: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
Per lavorazioni agricole tra le 24 e 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Attenzione il mancato o non corretto impiego di indumenti protettivi adeguati (tuta completa da lavoro e guanti) potrebbe comportare danni alla salute dell'operatore.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE - FORUM STAR è un fungicida antiperonosporico. I suoi principi attivi Dimetomorf e Folpet, una morfolina ed una tioftalimide rispettivamente, possiedono meccanismi d'azione diversi che si completano. FORUM STAR blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Una volta assorbito dalle foglie, esplica attività locosistemica e translaminare.
FORUM STAR è un fungicida indicato per il controllo delle peronospore di vite, pomodoro e melone, nonché d'altre malattie di queste stesse colture (vedi tabella).
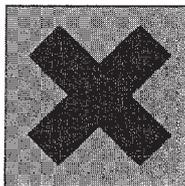
DOSI EPORCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO - Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

Coltura	Malattia	Dose g/hL	Dose kg/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	n° massimo di trattamenti all'anno
Vite	Peronospora (*Plamopara viticola*), Oidio (*Uncinula necator*) e Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	180-200	1,8-2	10 - 12	3
Pomodoro In pieno campo ed in serra	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternariosi (*Alternaria spp.*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), Septoriosi (*Septoria lycopersici*) e Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	160-200	1,6-2	7 - 10	3
Melone In pieno campo ed in serra	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum spp.*), Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)	160-200	1,6-2	7 - 10	3

Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro; con volumi superiori a 1.000 L/ha, fare riferimento alle dosi per ettolitro.
Si consiglia un uso preventivo di FORUM STAR, nei periodi critici di sviluppo delle malattie. Su vite, inoltre, si consiglia di usare il prodotto a cavallo della fioritura.
Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario usare la dose più alta ed accorciare l'intervallo tra i trattamenti.
Si consiglia l'impiego di FORUM STAR nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione.

FITOTOSSICITÀ - FORUM STAR, applicato da solo, non ha mai causato danni alle colture autorizzate. In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.
Distanziare le applicazioni con olii di almeno 3 settimane.

COMPATIBILITÀ - FORUM STAR non è miscibile con preparati a reazione alcalina e con olii.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA - Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione pulire l'attrezzatura con acqua.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU POMODORO, 21 GIORNI SU MELONE, 40 GIORNI SU VITE (uva da vino), 10 GIORNI SU VITE (uva da tavola).

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

A. Def 5-06

06A05876

DECRETO 8 giugno 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Imperial», registrato al n. 12186.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 17 aprile 2004 dall'Impresa Agrosol S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 16 - Ravenna diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato AL 0402 ora ridenominato «Imperial»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva flutriafol;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 11 ottobre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Scam S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - Modena;

Chemia S.p.a. - S.S. 255 Km 46 - Dosso (Ferrara);

Irca Service S.p.a. - S.S. Cremasca, 591 - Fornovo S. Giovanni (Bergamo);

Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara);

Agrology SA - Industrial area of Thessaloniki - Thessaloniki (Grecia);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Agrosol S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 16 è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato IMPERIAL con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-20-25-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25-50.

3. Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'imprese:

Scam S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - Modena, autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990;

Chemia S.p.a. - S.S. 255 Km 46 - Dosso (Ferrara), autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;

Irca Service S.p.a. - S.S. Cremasca, 591 - Fornovo S. Giovanni (Bergamo), autorizzato con decreti del 9 maggio 1997 e 20 settembre 2001;

Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara), autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987 e 24 gennaio 1997, nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

Agrology SA - Industrial area of Thessaloniki - Thessaloniki (Grecia).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12186.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

IMPERIAL

Fungicida sistemico preventivo e curativo contro le malattie fogliari di frumento, orzo, avena e barbabietola da zucchero.

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Partita n.:*

Composizione
Flutriafol puro .... g 11,8 (=125 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100
Contiene Formurea: può provocare una reazione allergica

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Agrosol srl – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Stabilimenti di produzione:
SCAM spa – Strada Bellaria 164 (Modena)
CHEMIA spa – S.S. 255 km 46 – Dosso (Ferrara)
I.R.C.A. Service spa – S.S. Cremasca 591 – Fornovo S. Giovanni (Bergamo)
AGROLOGY SA – Industrial area of Thessaloniki – Tessaloniki (Grecia)
TERRANALISI srl – Cento (Ferrara)

Contenuto netto :
ml 10 – 20 – 25 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500;
litri 1 – 5 – 10 – 20 – 25 - 50

Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Informazioni per il medico
In seguito ad ingestione il Flutriafol può causare nausea, vomito dolori addominali e diarrea. Negli animali da esperimento l'avvelenamento da prodotti a base di Flutriafol comporta sintomi di tossicità sistemica quali convulsioni, perdita di conoscenza e respirazione irregolare. Terapia sintomatica: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
IMPERIAL è un prodotto ad attività sistemica particolarmente attivo su Basidiomiceti ed Ascomiceti verso i quali dimostra azione protettiva, curativa ed eradicante.

MODALITÀ D'IMPIEGO
In relazione alle associazioni fungine che si desidera combattere, IMPERIAL va impiegato da solo o in miscela con altri principi attivi. In relazione allo sviluppo della vegetazione od all'attrezzatura aziendale disponibile, vanno impiegati volumi d'acqua medio-bassi (500-800 lt/ha)

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
Frumento, orzo ed avena
Contro oidio, ruggini, septoria, fusariosi, rincosporiosi.
Impiegare 1 lt/ha
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi, particolarmente durante le annate difficili e su varietà sensibili. Eseguire il trattamento a fine accestimento-inizio levata e ripetere all'apparire delle prime pustole sulle ultime due foglie (spigatura-inizio fioritura).

Barbabietola da zucchero
Contro cercospora e oidio. Impiegare 250-350 ml/ha. Intervenire alla comparsa delle prime macchie e ripetere i trattamenti, con intervallo di due settimane, per due-tre volte a seconda delle necessità.

Compatibilità
Quando si reputi necessaria la miscela con altri principi attivi, il prodotto è miscibile con formulati a base di Maneb, Mancozeb, ossicloruro di Rame e Zolfo.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
In condizioni di stress climatici ed idrici sui cereali possono verificarsi clorosi od ingiallimenti degli apici fogliari.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta della barbabietola da zucchero; 35 giorni prima della raccolta di frumento, orzo e avena.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE PRIMA DELL'USO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

IMPERIAL

Fungicida sistemico preventivo e curativo contro le malattie fogliari di
frumento, orzo, avena e barbabietola da zucchero.

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Partita n.:*

Composizione
Flutriafol puro ....g 11,8 (=125 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100
Contiene Formurea: può provocare una reazione allergica

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Agrosol srl – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Stabilimenti di produzione:
SCAM spa – Strada Bellaria 164 (Modena)
CHEMIA spa – S.S. 255 km 46 – Dosso (Ferrara)
I.R.C.A. Service spa – S.S. Cremasca 591 – Fornovo S. Giovanni (Bergamo)
AGROLOGY SA – Industrial area of Thessaloniki – Tessaloniki (Grecia)
TERRANALISI srl – Cento (Ferrara)

Contenuto netto :
ml 10 – 20 – 25 – 50 – 100

Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A05879

DECRETO 8 giugno 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Nuclear», registrato al n. 12191.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 28 aprile 2004 dall'impresa Agrosol S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 16 - Ravenna diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato AL 0404 ora ridenominato «Nuclear»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva teflubenzuron;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 11 ottobre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Scam S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - Modena;

Chemia S.p.a. - S.S. 255 Km 46 - Dosso (Ferrara);

Irca Service S.p.a. - S.S. Cremasca, 591 - Fornovo S. Giovanni (Bergamo);

Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara);

Agrology Sa - Industrial area of Thessaloniki - Thessaloniki (Grecia);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Agrosol S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 16 - Ravenna è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato NUCLEAR con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-20-25-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25-50.

3. Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'imprese:

Scam S.p.a., Strada Bellaria, 164 - Modena, autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990;

Chemia S.p.a., S.S. 255 Km. 46 - Dosso (Ferrara), autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;

Irca Service S.p.a. - S.S. Cremasca, 591 - Fornovo S. Giovanni (Bergamo), autorizzato con decreti del 9 maggio 1997 e 20 settembre 2001;

Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara), autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987 e 24 gennaio 1997, nonché importate in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

Agrology Sa - Industrial area of Thessaloniki - Thessaloniki (Grecia).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12191.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

NUCLEAR

Insetticida
Sospensione Concentrata

Partita n.:*
Composizione:
g 100 di prodotto contengono:

Teflubenzuron puro ....g 13,57 (= 150 g/l)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene Formurea: può provocare una reazione allergica

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Agrosol srl – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Officine di Produzione :
SCAM spa – Strada Bellaria 164 (Modena)
CHEMIA spa – S.S. 255 km 46 – Dosso (Ferrara)
I.R.C.A. Service spa – S.S. Cremasca 591 – Fornovo S. Giovanni (Bergamo)
AGROLOGY SA – Industrial area of Thessaloniki – Tessaloniki (Grecia)
TERRANALISI srl – Cento (Ferrara)
Registrazione n. Ministero della Salute del

Contenuto netto :
ml 10 – 20 – 25 – 50 – 100 – 200 – 250 - 500;
litri 1 – 5 – 10 – 20 - 25 - 50

Informazioni mediche: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
NUCLEAR è un regolatore di crescita degli insetti, che inibisce lo sviluppo delle forme larvali di diversi fitofagi interferendo sul processo di sintesi della chitina. Le larve colpite dal trattamento interrompono la loro attività trofica, morendo durante la muta. NUCLEAR è un insetticida sistemico ed esplica la propria attività prevalentemente per ingestione. Nei confronti di alcune specie di insetti manifesta attività ovicida. NUCLEAR è attivo nei confronti di un vasto numero di fitofagi appartenenti agli ordini dei Lepidotteri, Coleotteri, Imenotteri (Tentredini) ed Emitteri (Psilla piri). Il preparato è selettivo nei confronti di diversi artropodi utili quali Antocoridi, Coccinellidi, Sirfidi, Afelinidi e Fitoseidi.

CAMPI D'APPLICAZIONE E DOSI D'IMPIEGO
- Melo e Pero
  Contro Minatori fogliari : Leucoptera scitella (Cemiostoma), Phyllonorycter blancardella e Corylifolella (Litocollete) 30-40 ml/hl (0,6-0,8 l/ha); eseguire il trattamento circa 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti. Contro Laspeyresia pomonella (Carpocapsa) 30-50 ml/hl (0,6-1 l/ha); eseguire l'applicazione contro la prima generazione circa 8-10 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti. Si consiglia di seguire attentamente lo sfarfallamento, facendo uso delle trappole feromoniche.
  L'intervento contro la seconda generazione si effettua circa 30-40 giorni dopo il primo trattamento. Nei casi di prolungato volo degli adulti prevedere un'ulteriore terza applicazione circa 30-40 giorni dopo il secondo intervento.
  Contro Cydia molesta (Tignola orientale) 30-50 ml/hl (0,6-1 l/ha); effettuare 1-2 trattamenti a partire dalla prima-seconda decade di agosto.
  Contro Psylla Piri 50 ml/hl (1 l/ha). Il prodotto combatte le neanidi di prima e seconda età. Nella lotta contro la Psilla, effettuando 2-3 trattamenti a giugno e luglio, si ottiene ottima attività collaterale contro Zeuzera pyrina.
- Nettarine e Pesco
  Contro minatori fogliari (Phyllonorycter pomonella) 30-40 ml/hl (0,6-0,8l/ha); eseguire il trattamento circa 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti.
  Contro Cydia molesta (Tignola orientale) 30-40 ml/hl (0,6-0,8 l/ha); trattare all'inizio di ogni sfarfallamento secondo monitoraggio con trappole a feromoni.
- Vite
  Contro Lobesia botrana (Tignoletta dell'uva) 40 - 50 ml/hl (0,8-1 l/ha); effettuare il trattamento circa 8-10 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti. In caso di elevato grado di infestazione, ripetere il trattamento 10-14 giorni dopo il primo intervento. Si consiglia di impiegare il Teflubenzuron solo contro la seconda generazione.
- Patata e Melanzana
  Contro Dorifora (Leptinotarsa decemlineata) 150 ml/ha; effettuare il trattamento contro larve di prima e seconda età (sebbene il prodotto sia attivo contro tutti gli stadi larvali).
- Peperone
  Contro Piralide (Ostrinia nubialis) 50 ml/hl (0,5 l/ha); effettuare il trattamento nel periodo di piena ovideposizione, prima della schiusura delle uova, distribuendo un quantitativo di poltiglia pari a 10 ettolitri per ettaro.
- Mais (da granella)
  Contro Piralide (Ostrinia nubialis) 1 l/ha; effettuare un trattamento per generazione, prima della penetrazione delle larve negli stocchi.
- Cavoli
  Contro Mamestra (Mamestra brassicae) e Cavolaia (Pieris sp.) 150-200 ml/ha; eseguire il trattamento sulle larve nella fase di sviluppo.
- Ornamentali
  Contro Hyphantria cunea 50 ml/hl; bagnare il più possibile ed in modo omogeneo le chiome
- Terriccio di fungaia
  Contro Lycorella sp. 4 ml sciolti in 2,5 litri di acqua per metro quadro di terriccio; applicare la poltiglia sul terriccio da proteggere.

Compatibilità :
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti pi tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Per le piante ornamentali si consigliano saggi preliminari.

Rischi di Nocività : Si consiglia di evitare applicazioni durante il periodo della fioritura per evitare danni alle api; si raccomanda , immediatamente prima del trattamento, di sfalciare le infestanti in fioritura eventualmente presenti.

Sospendere i trattamenti:
7 giorni prima della raccolta per i cavoli
10 giorni prima della raccolta per melanzana e peperone
14 giorni prima della raccolta per melo e pero
21 giorni prima della raccolta per pesco e nettarine
28 giorni prima della raccolta per vite, patata e mais
45 giorni prima della raccolta per i funghi

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

NUCLEAR

Insetticida
Sospensione Concentrata

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Teflubenzuron puro ....g 13,57 (= 150 g/l)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene Formurea: può provocare una reazione allergica

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande: Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Agrosol srl – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Officine di Produzione :
SCAM spa – Strada Bellaria 164 (Modena)
CHEMIA spa – S.S. 255 km 46 – Dosso (Ferrara)
I.R.C.A. Service spa – S.S. Cremasca 591 – Fornovo S. Giovanni (Bergamo)
AGROLOGY SA – Industrial area of Thessaloniki – Tessaloniki (Grecia)
TERRANALISI srl – Cento (Ferrara)
Registrazione n. Ministero della Salute del

Contenuto netto : ml 10 – 20 – 25 – 50 – 100

Informazioni mediche: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Compatibilità :
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti pi tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Per le piante ornamentali si consigliano saggi preliminari.

Rischi di Nocività : Si consiglia di evitare applicazioni durante il periodo della fioritura per evitare danni alle api; si raccomanda , immediatamente prima del trattamento, di sfalciare le infestanti in fioritura eventualmente presenti.

Sospendere i trattamenti:
7 giorni prima della raccolta per i cavoli
10 giorni prima della raccolta per melanzana e peperone
14 giorni prima della raccolta per melo e pero
21 giorni prima della raccolta per pesco e nettarine
28 giorni prima della raccolta per vite, patata e mais
45 giorni prima della raccolta per i funghi

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A05877

DECRETO 9 giugno 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pencor Combi», registrato al n. 12250.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 giugno 2004 dall'Impresa Terranalisi S.r.l., con sede legale in via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Pencor Combi»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive penconazolo - zolfo;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 13 settembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Terranalisi S.r.l. - via N. Bixio, 6 - Cento (Ferrara);

Zolfindustria S.r.l. - via Cantarana, 17 - San Cipriano Po (Pavia);

Chemia S.p.a. - Strada Statale, 255 Km 46 - San Agostino (Ferrara);

STI Solfotecnica italiana S.p.a. - via Evangelista Torricelli, 2 - Cotignola (Ravenna);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa Terranalisi S.r.l., con sede legale in via Nino Bixio, 6, Cento (Ferrara) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato PENCOR COMBI con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-200-250-500 e Kg 1-5-10-15-20.

3. Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'imprese:

Zolfindustria S.r.l. - via Cantarana, 17 - San Cipriano Po (Pavia), autorizzato con decreti del 23 giugno 1981 e 4 ottobre 2004;

Chemia S.p.a. - Strada Statale, 255 Km 46 - San Agostino (Ferrara), autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;

STI Solfotecnica italiana S.p.a. - via Evangelista Torricelli, 2 - Cotignola (Ravenna), autorizzato con decreti del 19 giugno 1982 e 22 dicembre 1997;

Terranalisi S.r.l., via N. Bixio, 6 - Cento (Ferrara), autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987 e 24 gennaio 1997.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12250.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

PENCOR COMBI

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA E BLOCCANTE
TIPO DI FORMALAZIONE: POLVERE BAGNABILE

PENCOR COMBI
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
PENCONAZOLO puro g 1,5
ZOLFO puro (esente da Selenio) g 40
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.- Proteggersi gli occhi/la faccia.

IRRITANTE

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio n. 6 – Cento (FE) / ZOLFINDUSTRIA S.R.L. – Via Cantarana n. 17 - San Cipriano Po (PV) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100-200-250-500 Kg 1-5-10-15-20
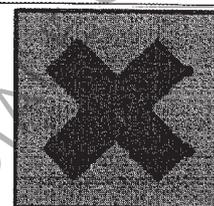
NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi e organi interessati : occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. - Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). -Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale - Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico - in caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C.. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'esecrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO - Fungicida sistemico e di contatto impiegato sia come preventivo che curativo e come bloccante; viene rapidamente assorbito all'interno dei tessuti vegetali. Trova applicazione su:
VITE - **Oidio** (Uncinula necator) - Trattamenti preventivi: in pre e post-fioritura g 150–200/hl intervenendo ogni 14 giorni, g 100-150/hl effettuando il trattamento ogni di 7-10 giorni. PENCOR COMBI possiede azione collaterale contro Erinosi, Guignardia spp e Pseudopeziza spp.
MELO
Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
- Trattamenti preventivi: g 200-250/hl ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10-12 giorni.
- Trattamenti curativi: g 250-300/hl, si può intervenire entro 96 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): g 250-300/hl facendo 2 applicazioni ogni 5-7 giorni e poi continuando con le dosi normali.
Oidio (Podosphaera leucotricha)
- Trattamenti preventivi: in primavera g 220–250/hl ogni 10 giorni; nei trattamenti estivi ogni 10-14 giorni impiegando le dosi più alte e gli intervalli più brevi su varietà Oidio-sensibili.
- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): g 200–230/hl ogni 7 giorni per un totale di 3–4 applicazioni.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.) - fare in totale 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 340 g/hl.
PESCO (comprese le NETTARINE ed IBRIDI SIMILI) - **Oidio** - **Trattamenti** preventivi: in zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a g. 250 - 340 hl dalla caduta petali ed ogni 10-14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14-21 giorni.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.) - fare 2-3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 340 g/hl.
TABACCO - **Oidio**: g 240-340 hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.
CARCIOFO - CETRIOLO - MELONE - PEPERONE (applicazione anche in serra) - PISELLO – POMODORO (applicazione anche in serra) - ZUCCHINO - ZUCCA - **Oidio**: in pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 12-14 giorni a g 170-340 hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.
COLTURE ORNAMENTALI E FLOREALI - **Oidio e ruggini**: g 170-340/hl ogni 10-14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) olii minerali, captano, diclorvos. **Avvertenza** - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ - Il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti varietà di **Mele**: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Coomercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap. **Vite** : Sangiovese. **Cucurbitacee** : può essere fitotossico. Irrorare a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
Data di scadenza in normali condizioni di conservazione del preparato (se la durata dello stesso è inferiore a due anni)
ATTENZIONE: "Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi"
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PENCOR COMBI

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA E BLOCCANTE
TIPO DI FORMALAZIONE: POLVERE BAGNABILE

PENCOR COMBI
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
PENCONAZOLO puro g 1,5
ZOLFO puro (esente da Selenio) g 40
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. - Proteggersi gli occhi/la faccia.

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

IRRITANTE

Registrazione del Ministero della Salute n. del
Riferimento partita N.:
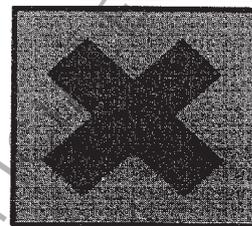
CONTENUTO: g 100

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
OPPURE:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

06A05878

DECRETO 19 giugno 2006.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: esclusione del tramadolo dalla tabella II, sezione B; esclusione delle composizioni medicinali contenenti tramadolo dalla tabella II, sezione D.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»;

Visto che il tramadolo è iscritto nella tabella II, sezione B e le composizioni medicinali a base di tramadolo sono iscritte nella tabella II, sezione D di cui all'art. 14 del testo unico;

Vista la lista delle sostanze narcotiche sottoposte a controllo internazionale prevista dall'International Narcotics Control Board (INCB) in applicazione della Convenzione unica sulle sostanze narcotiche del 1961, nella quale non è iscritto il tramadolo;

Considerato che il tramadolo è un analgesico ad azione centrale indicato per il trattamento del dolore moderato e severo; che la sua efficacia è attribuibile ad un'affinità parziale per il recettore μ degli oppiacei associata ad un'attività monoaminergica che si esplica con l'inibizione del reuptake neuronale di serotonina e noradrenalina; che questo suo doppio meccanismo d'azione lo differenzia dagli oppioidi classici come morfina o codeina;

Preso atto che studi clinici nel lungo periodo non hanno evidenziato segni di tolleranza o dipendenza ed anche specifici programmi di monitoraggio attivo post-marketing hanno confermato per il tramadolo un basso rischio di abuso (<1caso/100000 abitanti);

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 2 luglio 2005, ha espresso parere favorevole all'esclusione del tramadolo dalla ex tabella IV di cui all'art. 14 del testo unico e contestualmente all'esclusione delle preparazioni contenenti tramadolo dalla ex tabella V;

Visto che il testo unico è stato modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 ed in particolare è mutato il sistema di tabellazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope per cui attualmente il tramadolo è iscritto nella tabella II, sezione B e le composizioni medicinali a base di tramadolo sono iscritte nella tabella II, sezione D;

Ritenuto che il parere del Consiglio superiore di sanità già acquisito esprime comunque la volontà di eliminare il tramadolo dalle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte alla disciplina del testo unico;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, che ha espresso parere favorevole all'esclusione del tramadolo dalla tabella II, sezione B e delle composizioni medicinali contenenti tramadolo dalla tabella II, sezione D;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere il tramadolo dalla tabella II, sezione B e le composizioni medicinali a base di tramadolo dalla tabella II, sezione D di cui all'art. 14 del testo unico;

Decreta:

Art. 1.

1. Dalla tabella II, sezione B di cui all'art. 14 del testo unico è esclusa la seguente sostanza:

denominazione comune: tramadolo;

denominazione chimica: 2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metossifenil)-cicloesanolo.

Art. 2.

1. Dalla tabella II, sezione D di cui all'art. 14 del testo unico è esclusa la voce: le «composizioni contenenti tramadolo».

Art. 3.

1. Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2006

Il Ministro: TURCO

06A05926

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Finanziamento di programmi operativi di supporto allo sviluppo attuati da Sviluppo Italia S.p.a.: assegnazione dell'accantonamento di cui alla delibera CIPE 34/2005 (punto R.2). (Deliberazione n. 7/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, recante misure per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse ed il finanziamento dei relativi interventi;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, Fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale;

Visto l'art. 6, comma 13, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che assegna a Sviluppo Italia la funzione di Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) che, in particolare nelle ultime tre

annualità (rispettivamente per i periodi 2003-2006, 2004-2007 e 2005-2008), attribuisce alcune specifiche missioni a Sviluppo Italia S.p.a. nel quadro delle azioni di carattere generale destinate alle aree sottoutilizzate del Paese, volte a elevare la qualità degli investimenti pubblici, a modernizzare le amministrazioni pubbliche, a offrire un sistema semplificato di incentivi e ad attrarre investimenti;

Vista la delibera di questo Comitato 2 agosto 2002, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261/2002), che ha previsto, per la realizzazione degli indirizzi programmatici contenuti nel DPEF 2003-2006, la predisposizione, da parte della Società, di un Programma Quadro da realizzare attraverso tre linee di attività, riguardanti il marketing territoriale e l'attrazione degli investimenti, l'advisoring per lo sviluppo di studi di fattibilità e il supporto alle regioni per il miglioramento della committenza pubblica, accantonando allo scopo un contributo di 70.293.000 euro;

Vista la delibera di questo Comitato 19 dicembre 2002, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103/2003) che — per il finanziamento del Programma quadro 2002-2004 presentato dalla Società Sviluppo Italia, di importo complessivo pari a 73.000.000 di euro — ha assegnato definitivamente il contributo di 70.293.000 euro, ripartendolo tra i tre Programmi operativi con i quali viene data attuazione alle predette linee di attività;

Vista la delibera di questo Comitato 27 maggio 2005, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2005), con la quale — nel ripartire le risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il quadriennio 2005-2008 — è stato accantonato, al punto R.2, un importo di 40.000.000 di euro per il finanziamento di programmi operativi di supporto allo sviluppo, di cui alla richiamata delibera n. 130/2002;

Considerato che i tre Programmi operativi, predisposti dalla Società, sono stati approvati con decreti del Capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) del Ministero dell'economia e delle finanze in data 24 luglio 2003;

Considerato che il suddetto Programma quadro 2002-2004 ha individuato, quali organi di indirizzo per l'attuazione e la gestione dei Programmi, il Gruppo di contatto tra il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e Sviluppo Italia S.p.a. e il Gruppo di lavoro come sua articolazione operativa;

Tenuto conto del processo di unificazione della politica regionale, nazionale e comunitaria per il periodo 2007-2013 individuato nelle Linee guida approvate dalla Conferenza unificata il 3 febbraio 2005 e dalla delibera di questo Comitato n. 77/2005;

Tenuto conto della necessità di assicurare l'efficacia e la coerenza con le politiche di sviluppo e coesione del complesso delle azioni attuate da Sviluppo Italia S.p.a. con risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, anche e, soprattutto, in considerazione del loro collegamento e del loro contributo al processo in corso volto a definire la strategia della politica regionale, nazionale e comunitaria per il periodo 2007-2013;

Tenuto conto degli obiettivi individuati con la propria delibera n. 19/2004, che prevede, tra l'altro, l'attivazione di un sistema di ricognizione e di monitoraggio degli strumenti finanziati con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

Considerato che il Gruppo di contatto sopra richiamato ha assunto, anche in relazione alla citata delibera n. 19/2004 e con riferimento alla nuova programmazione 2007-2013, compiti, fra l'altro, di verifica e monitoraggio degli aspetti operativi, gestionali, istituzionali e tecnici dei Programmi operativi e degli altri interventi affidati alla stessa Società a valere sulle risorse per le aree sottoutilizzate;

Considerato che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con la nota n. 215/Segr.Ric. del 14 dicembre 2005, ha espresso l'intedimento di affidare alla Società Sviluppo Italia, in qualità di Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa e l'attrazione degli investimenti, l'attuazione della misura I.2 azione b, «Servizi di marketing territoriale, finalizzati ad attrarre nuovi insediamenti high-tech di origine esterna (nazionali ed esteri) nelle regioni meridionali», per un importo massimo di 56 milioni di euro, a condizione che la stessa sia cofinanziata, nel limite massimo di 14 milioni di euro, così come previsto nel piano finanziario della misura stessa;

Considerato che il citato Ministero con la successiva nota n. 37/Seg.Ric. del 15 marzo 2006, ha sottolineato che l'intervento di marketing territoriale, nell'ambito della più ampia iniziativa relativa ai distretti tecnologici, è ritenuto di prioritario interesse nel quadro delle azioni del Piano nazionale della ricerca 2005-2007 e che pertanto l'impegno finanziario previsto potrà essere sostenuto dal detto Ministero, entro il limite massimo di 20 milioni di euro, eventualmente anche a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate allo stesso con la delibera di questo Comitato 29 settembre 2004, n. 20;

Ritenuto che i nuovi programmi operativi debbano essere definiti, in primo luogo, assicurando continuità finanziaria ed operativa con quelli in corso ed essere inoltre orientati alla nuova programmazione 2007-2013;

Ritenuto che Sviluppo Italia S.p.a. debba assicurare la propria partecipazione finanziaria alla realizzazione dei nuovi programmi in misura analoga a quella garantita per i programmi in corso di attuazione, pari a circa il 4% dell'importo e che pertanto le risorse complessive da destinare all'attuazione dei programmi operativi assommano a 41.600.000 euro, dei quali 40.000.000 già accantonati allo scopo con la delibera di questo Comitato n. 34/2005 e 1.600.000 euro a carico di risorse proprie della Società stessa;

Vista la nota del Ministro per la coesione e lo sviluppo territoriale n. 1112 del 29 dicembre 2005, con la quale viene segnalata l'esigenza che questo Comitato disponga l'assegnazione definitiva del predetto accantonamento di 40 milioni di euro per il finanziamento di programmi operativi di supporto allo sviluppo attuati dalla Società Sviluppo Italia;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È approvata l'assegnazione definitiva a Sviluppo Italia S.p.a. del contributo di 40.000.000 di euro, di cui al punto R2 della propria delibera n. 34/2005, per il finanziamento dei Programmi operativi di cui alla seguente tabella comprensiva anche della quota di partecipazione finanziaria di Sviluppo Italia S.p.a. nella misura di 1.600.000 euro:

Programmi Operativi	Risorse assegnate (in euro)
Programma operativo advisoring per lo sviluppo di studi di fattibilità	12.600.000
Programma operativo per il miglioramento della committenza pubblica	12.000.000
Programma operativo pluriennale marketing finalizzato all'attrazione degli investimenti	17.000.000
TOTALE ...	41.600.000

2. L'approvazione e l'attuazione dei tre predetti Programmi operativi sono demandate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento politiche di sviluppo e di coesione, che potrà avvalersi delle procedure di cui all'art. 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche per l'attuazione di iniziative volte al miglioramento delle capacità amministrative e tecniche delle Amministrazioni pubbliche.

3. Il Gruppo di contatto tra il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e Sviluppo Italia S.p.a. richiamato in premessa svolge compiti, fra l'altro, di verifica e monitoraggio degli aspetti operativi, gestionali, istituzionali e tecnici dei Programmi operativi di cui al precedente punto 1 e degli altri interventi affidati alla stessa Società a valere sulle risorse per le aree sottoutilizzate anche, ove rilevante, con il coinvolgimento del partenariato istituzionale.

4. Ove nell'attuazione dei tre Programmi operativi richiamati al precedenle punto 1 si determinassero scostamenti superiori al 20% rispetto agli importi indicati al punto 1, la nuova ripartizione delle risorse sarà sottoposta all'approvazione di questo Comitato. In caso di scostamenti inferiori a tale percentuale la relativa approvazione è demandata al predetto Dipartimento.

5. La società Sviluppo Italia assicurerà, nel limite di 14 milioni di euro il cofinanziamento della misura I.2, azione b, «Servizi di marketing territoriale, finalizzati ad attrarre nuovi insediamenti high-tech di origine esterna (nazionali ed esteri) nelle regioni meridionali» prevista nel PON «Ricerca scientifica, Sviluppo tecnologico, Alta formazione 2000/2006», ovvero di analogo intervento in materia di marketing ed attrazione di investimenti sostenuto dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca attraverso le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate allo stesso Ministero assegnate con la delibera n. 20/2004 e il suo utilizzo sarà rendicontato nel rispetto delle modalità proprie dell'intervento cofinanziato.

6. Le attività relative ai Programmi operativi potranno essere implementate dalle regioni con specifici cofinanziamenti delle iniziative da realizzare sul loro territorio, attraverso specifici protocolli operativi che le stesse stipuleranno con il predetto Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con la Società Sviluppo Italia.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 228

06A05922

DELIBERAZIONE 9 maggio 2006.

Legge n. 47/2004: accertamento della rilevanza degli investimenti. (Deliberazione n. 131/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione delle convenzioni vigenti con le Società autostradali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1996, n. 305, con la quale questo Comitato ha definito, ai sensi della norma richiamata, lo schema regolatore a regime per il settore autostradale, prevedendo che le tariffe di pedaggio autostradale vengano adeguate sulla base della formula riportata nella delibera stessa e stabilendo che le nuove convenzioni debbano fissare in un quinquennio l'intervallo temporale fra revisioni successive della predetta formula;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, che detta disposizioni per il settore autostradale fissando un regime particolare per i nuovi interventi, comportanti rilevanti investimenti aggiuntivi ai vigenti piani finanziari, demandando a questo Comitato l'accertamento della rilevanza;

Visto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 144 del 22 febbraio 2006, ha trasmesso un nuovo piano di interventi aggiuntivi della società Autocamionale della Cisa S.p.A. che prevede, tra l'altro, un rilevante investimento per la realizzazione del prolungamento dell'autostrada A15 Parma - La Spezia per Mantova (Nogarole Rocca);

Visto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 122/CA del 9 marzo 2006, ha trasmesso un nuovo piano di interventi aggiuntivi della società Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.A. che prevede, tra l'altro, il completamento dell'autostrada A31 Valdastico nel tratto Trento - Piovene Rocchette (Valdastico Nord);

Ritenuto di dover definire la rilevanza degli investimenti;

Su proposta congiunta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È accertata la rilevanza degli investimenti programmati dalla società Autocamionale della Cisa per la realizzazione del prolungamento dell'autostrada A15 Parma - La Spezia per Mantova (Nogarole Rocca), il cui costo è stato quantificato in 1.826.470 migliaia di euro, più oneri da capitalizzare.

2. È accertata la rilevanza degli investimenti programmati dalla società Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova per la realizzazione del completamento dell'autostrada A31 Valdastico nel tratto Trento - Piovene Rocchette (Valdastico nord), il cui costo è stato quantificato in 1.357.296 migliaia di euro, più oneri da capitalizzare.

3. Ai sopra menzionati investimenti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 21 della legge n. 47/2004 e della delibera n. 319 del 20 dicembre 1996 e, in particolare, l'applicazione degli incrementi tariffari viene subordinata all'avanzamento della realizzazione delle opere, opportunamente certificato.

Roma, 9 maggio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 22 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 250

06A05952

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 16 giugno 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Proquad» (vaccino morbillo parotite rosolia varicella), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 96/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale PROQUAD (vaccino morbillo parotite rosolia varicella) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 15 settembre 2005 ed inserito nel registro dei medicinali con i numeri:

EU/1/05/323/001 0,5 ml 1 flaconcino monodose di polvere +1 flaconcino di solvente;

EU/1/05/323/002 0,5 ml 10 flaconcini monodose di polvere + 10 flaconcini di solvente;

EU/1/05/323/003 0,5 ml 1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita con ago presaldato;

EU/1/05/323/004 0,5 ml 10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite con ago presaldato;

EU/1/05/323/005 0,5 ml 1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita senza ago;

EU/1/05/323/006 0,5 ml 10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite senza ago;

EU/1/05/323/007 0,5 ml 20 flaconcini monodose di polvere + 20 siringhe preriempite senza ago;

EU/1/05/323/008 0,5 ml 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita senza ago con 1 ago separato nel blister;

EU/1/05/323/009 0,5 ml 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe preriempite senza ago con 10 aghi separati;

EU/1/05/323/010 0,5 ml 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita senza ago con 2 aghi separati nel blister;

EU/1/05/323/011 0,5 ml 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe preriempite senza ago con 20 aghi separati.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13/14 dicembre 2005;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale PROQUAD debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale PROQUAD (vaccino morbillo parotite rosolia varicella) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

0,5 ml 1 flaconcino monodose di polvere + 1 flaconcino di solvente;

A.I.C. n. 036893016/E (in base 10), 135WBS (in base 32);

Confezione:

0,5 ml 10 flaconcini monodose di polvere + 10 flaconcini di solvente;

A.I.C. n. 036893028/E (in base 10), 135WC4 (in base 32);

Confezione:

0,5 ml 1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita con ago presaldato;

A.I.C. n. 036893030/E (in base 10), 135WC6 (in base 32);

Confezione:

0,5 ml 10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite con ago presaldato;

A.I.C. n. 036893042/E (in base 10), 135WCL (in base 32);

Confezione:

0,5 ml 1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita senza ago;

A.I.C. n. 036893055/E (in base 10), 135WCZ (in base 32);

Confezione:

0,5 ml 10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 036893067/E (in base 10), 135WDC (in base 32);

Confezione:

0,5 ml 20 flaconcini monodose di polvere + 20 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 036893079/E (in base 10), 135WDR (in base 32);

Confezione:

0,5 ml 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita senza ago con 1 ago separato nel blister;

A.I.C. n. 036893081/E (in base 10), 135WDT (in base 32);

Confezione:

0,5 ml 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe preriempite senza ago con 10 aghi separati;

A.I.C. n. 036893093/E (in base 10), 135WF5 (in base 32);

Confezione:

0,5 ml 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita senza ago con 2 aghi separati nel blister;

A.I.C. n. 036893105/E (in base 10), 135WFK (in base 32);

Confezione:

0,5 ml 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe preriempite senza ago con 20 aghi separati;

A.I.C. n. 036893117/E (in base 10), 135WFX (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: PROQUAD è indicato per la vaccinazione simultanea contro morbillo, parotite, rosolia e varicella, in soggetti a partire dai 12 mesi di età.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale PROQUAD (vaccino morbillo parotite rosolia varicella) è classificata come segue:

Confezione:

0,5 ml 1 flaconcino monodose di polvere + 1 flaconcino di solvente;

A.I.C. n. 036893016/E (in base 10), 135WBS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione:

0,5 ml 10 flaconcini monodose di polvere + 10 flaconcini di solvente;

A.I.C. n. 036893028/E (in base 10), 135WC4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione:

0,5 ml 1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita con ago presaldato;

A.I.C. n. 036893030/E (in base 10), 135WC6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione:

0,5 ml 10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite con ago presaldato;

A.I.C. n. 036893042/E (in base 10), 135WCL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione:

0,5 ml 1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita senza ago;

A.I.C. n. 036893055/E (in base 10), 135WCZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione:

0,5 ml 10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 036893067/E (in base 10), 135WDC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione:

0,5 ml 20 flaconcini monodose di polvere + 20 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 036893079/E (in base 10), 135WDR (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione:

0,5 ml 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita senza ago con 1 ago separato nel blister;

A.I.C. n. 036893081/E (in base 10), 135WDT (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione:

0,5 ml 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe preriempite senza ago con 10 aghi separati;

A.I.C. n. 036893093/E (in base 10), 135WF5 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione:

0,5 ml 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita senza ago con 2 aghi separati nel blister;

A.I.C. n. 036893105/E (in base 10), 135WFK (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione:

0,5 ml 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe preriempite senza ago con 20 aghi separati;

A.I.C. n. 036893117/E (in base 10), 135WFX (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 giugno 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A05836

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 giugno 2006.

Valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni. (Deliberazione n. 341/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 7 giugno 2006;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radio Televisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»;

Vista la determina dell'Autorità n. 16/SG/2005, del 3 agosto 2005, con la quale è stata avviata l'attività relativa alla valorizzazione economica del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

Considerato che la legge n. 112 del 3 maggio 2004 prevede, all'art. 14 e all'art. 15 «l'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni» da parte dell'Autorità e fissa precisi «limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni», e che tale norma è poi confluita nel testo unico della radiotelevisione;

Considerato che il testo unico della radiotelevisione, nell'assegnare all'Autorità il compito della valutazione delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) individua, all'art. 2, comma 1, lettera *l)*, le specifiche «aree di attività economica» che compongono il SIC e all'art. 43, comma 10, le specifiche «voci di ricavo» da considerare ai fini della valorizzazione del SIC;

Valutate le risultanze dell'attività relativa agli anni 2004 e 2005 che ha comportato, da un lato, un processo di raccolta diretta di informazioni e dati presso le imprese dei settori radiotelevisivo e dell'editoria e, dall'altro lato, l'acquisizione di specifici elementi informativi e di analisi presso le principali associazioni di categoria, analisti di settore ed altre fonti esterne per la quantificazione economica di settori economici componenti il SIC ma non rilevati istituzionalmente dall'Autorità;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

Valutazione delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC)

1. L'Autorità approva la relazione finale sulla valutazione delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni, relativamente agli anni 2004 e 2005, il cui testo è riportato nell'allegato A alla presente delibera e di cui costituisce parte integrante.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 7 giugno 2006

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - SORTINO

ALLEGATO A alla delibera 341/06/CONS

Sistema integrato delle comunicazioni: percorso metodologico e risultanze finali

1. Premessa

Ai fini della quantificazione dei settori che compongono il Sic, si è rilevata l'opportunità di articolare con maggiore dettaglio le aree economiche di cui alla lettera l), comma 1, art.2 del Testo unico della radiotelevisione (Dlgs n.177 del 31 luglio 2005), come rappresentato nella seguente tabella 1.

Tabella 1 – La composizione del SIC

Aree economiche (di cui alla lettera l), comma 1, art.2 del TU)	**Articolazione dei settori oggetto di rilevazione**
A) Stampa quotidiana e periodica	1) Stampa quotidiana
	2) Stampa periodica
B) Editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet	3) Editoria annuaristica
	4) Editoria elettronica
	5) Agenzie di stampa
C) Radio e televisione	6) Televisione gratuita
	7) Televisione a pagamento
	8) Radio
D) Cinema	9) Box office e pubblicità
E) Pubblicità esterna	10) Pubblicità esterna
F) Iniziative di comunicazione di prodotti e servizi	11) Iniziative di comunicazione di prodotti e servizi
G) Sponsorizzazioni	12) Sponsorizzazioni

Il processo di valorizzazione del Sistema Integrato delle Comunicazioni è stato condotto attraverso due distinti percorsi:

- il primo, relativo alle aree di tradizionale competenza dell'Autorità (settori da 1 a 8 nella precedente tabella 1), ha comportato la rilevazione diretta, attraverso la somministrazione di specifici questionari, dei dati di ricavo relativi agli anni 2004-2005 di circa 300 imprese operanti nell'editoria e nel settore radiotelevisivo, largamente rappresentative delle specifiche attività economiche di riferimento; allo stesso tempo sono stati approntati opportuni strumenti di verifica ed integrazione dei dati forniti dalle imprese che verranno più avanti illustrati;
- il secondo, relativo alle "nuove aree" (settori 9-12), in quanto riguardante un universo estremamente parcellizzato e disomogeneo di soggetti, è stato condotto attraverso l'analisi di dati ed informazioni forniti da fonti esterne. In particolare, per la pubblicità esterna, per le iniziative di comunicazioni di prodotti e servizi e per le sponsorizzazioni, sono stati effettuati specifici incontri con le più rappresentative organizzazioni di settore quali Fispe, Assocomunicazione, Upa, Unicom.

La figura 1 illustra le principali fasi dei due processi implementati per la fase operativa della valutazione economica del SIC.

Figura 1 – Valutazione economica del SIC: fase operativa

febbraio 2006 | marzo-aprile 2006 | mag.2006

Settori 1)-8) Rilevazione diretta presso le imprese
preparazione ed invio questionari
supporto alla compilazione e sollecito risposte
verifica e consolidamento dei dati raccolti
affinamento ed integrazione dei dati

Settori 9)-12) Valutazione mediante ricorso a fonti esterne
reperimento dati da fonti esterne
incontri specifici con associazioni di categoria
analisi e affinamento della valorizzazione

2. Rilevazione diretta presso le imprese: percorso operativo

La richiesta di dati alle imprese presenti nei settori 1-8 della precedente tabella 1 è stata trasmessa alle aziende rappresentative di almeno il 90% dei ricavi complessivi, relativamente al 2004, risultanti dalla Informativa Economica di Sistema, estraendo i singoli recapiti aziendali dall'anagrafica del Registro degli Operatori di Comunicazione.

Con l'obiettivo di disporre di strumenti di verifica e raccordo dei dati forniti dalle singole imprese, sono stati inoltre somministrati altri specifici questionari alle 10 principali concessionarie di pubblicità e ai 10 principali "gruppi" editoriali presenti in Italia. Nel processo di raccolta dei dati, massima attenzione è stata posta al "tasso di risposta" delle imprese, elemento ritenuto essenziale per disporre di informazioni consolidate, quanto più possibile rappresentative dell'universo di riferimento. Pertanto, con l'obiettivo di massimizzare le risposte delle imprese, è stata implementata una procedura operativa descritta nella seguente figura.

Figura 2 – Gestione delle risposte delle imprese

Invio moduli	Supporto compilazione e sollecito	Analisi e consolidamento dei dati raccolti
a) Predisposizione di un indirizzario completo di recapiti telefonici e fax per tutte le imprese (ROC); **b) Verifica e integrazione indirizzario originale** **c) Contestuale trasmissione richieste dati per posta e fax** **d) Visibilità sul sito Agcom dell'attività di raccolta dei dati e dei form da compilare** **e) Attivazione di specifici indirizzi dedicati per la trasmissione elettronica dei questionari**	**f) Durante il periodo utile alla compilazione dei questionari, referenti dell'Autorità, indicati per ciascuna area di rilevazione, sono stati disponibili per l'assistenza e il supporto alle imprese;** **g) Nei 10 giorni precedenti alla data di scadenza per la trasmissione dei dati all'Autorità, le imprese sono state contattate telefonicamente per verificare l'avvenuta ricezione della richiesta e la contestuale "presa in carico" da parte delle corrette funzioni aziendali.**	**h) A partire dalla data di scadenza indicata per la trasmissione dei dati è stata avviata un'ulteriore attività telefonica per sollecitare la "delivery" dei dati;** **i) Nell'ambito della fase di raccolta ed esame delle risposte pervenute sono state effettuate verifiche e richieste di chiarimenti direttamente ai referenti indicati dalle imprese.**

Tali attività hanno consentito di raggiungere un tasso di risposta medio, rispetto al numero delle imprese contattate, vicino al 95% (Tabella 2), risultato che garantisce in misura assai soddisfacente la rappresentatività dei dati raccolti rispetto all'area economica di riferimento.

Tabella 2 – Tassi di risposta

Categorie di imprese	N.ro richieste	N.ro risposte	% Risposte
Quotidiani	41	41	100,0
Periodici (*)	128	118	92,2
TV	33	33	100,0
Radio	80	76	95,0
Agenzie di stampa	15	13	86,7
Totale imprese	**297**	**281**	**94,6**

(*) incluse imprese che svolgono attività di editoria annuaristica ed elettronica

Inoltre, è da segnalare come siano pervenute all'Autorità anche comunicazioni da parte di imprese non inizialmente contattate, ma che hanno trasmesso i dati perché controllate o collegate ad altre "in indirizzo" oltre ad imprese che, spontaneamente, venute a conoscenza dell'attività di rilevazione, hanno inviato i questionari disponibili sul sito dell'Autorità. Al netto delle duplicazioni di imprese operanti in più aree e che quindi hanno compilato più di un questionario, l'analisi ha complessivamente riguardato i dati relativi a 340 tra imprese e gruppi (cfr figura 3).

Figura 3 – N.ro delle imprese per tipologia
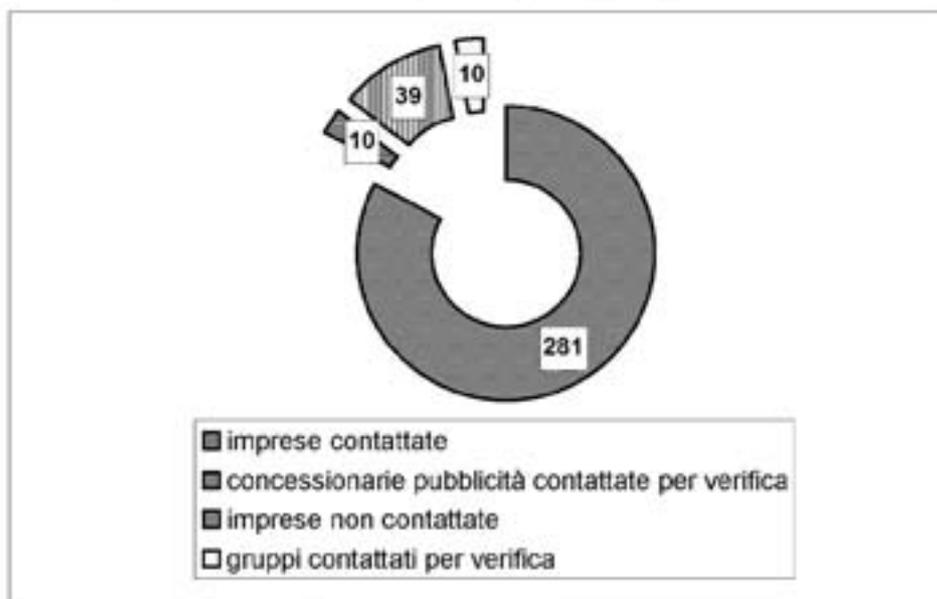
3. Significatività dei dati raccolti e criticità riscontrate

La valutazione della significatività dei dati in valore, intesa come raffronto con le informazioni già disponibili nella Informativa economica di sistema (IES), si è rivelata una attività complessa, per le seguenti ragioni.

In primo luogo, da un punto di vista metodologico, la struttura informativa della IES solo in parte consente di effettuare comparazioni in termini omogenei con le diverse tipologie di ricavi da considerare nel SIC. E' questo un fenomeno naturale, tenuto conto che le finalità per cui è stata allestita la IES non coincidono con quelle che hanno presieduto alla definizione del SIC. In tal senso, il SIC definisce alquanto precisamente sia le aree di attività economica, sia – soprattutto – le tipologie di ricavi da considerare. Un esempio – al riguardo – è rappresentato dal settore

dell'editoria libraria, per il quale i ricavi dichiarati nella IES non sono generalmente di pertinenza SIC, in quanto relativi all'editoria libraria tradizionale che non è tra le categorie indicate nel SIC.

In secondo luogo, sul piano della coerenza tra le due fonti informative, il riscontro dei dati comunicati dalle imprese con quanto risultante dalle dichiarazioni delle stesse imprese ai fini della IES per il 2004 ha evidenziato alcune criticità, tra le principali si segnalano:

- la presenza sul mercato di imprese che non risultano essere iscritte al ROC. A quelle di maggiori dimensioni e notorietà, è stata comunque inoltrata la richiesta di dati;
- errori di imputazione nei dati trasmessi alla IES, ed - in un numero limitato di casi - discrepanze significative tra il valore dei ricavi risultanti nella IES e quello fornito dalle imprese nella rilevazione per la valorizzazione del SIC;
- aziende iscritte al ROC, ma che non hanno trasmesso, seppure obbligate dalla categoria merceologica di appartenenza, le informazioni indicate nella IES.

Ai fini della determinazione del valore complessivo di ciascuna area economica esaminata, si è pertanto proceduto, relativamente al 2004, a rettificare il valore della IES "originario" in termini "omogenei" rispetto ai dati trasmessi dalle imprese.[1]

[1] Sono stati sottratti i ricavi chiaramente "non SIC" (come l'editoria libraria tradizionale), aggiunti quelli delle imprese che non risultavano iscritte al ROC e apportate le correzioni sui dati, imputati erroneamente, delle imprese già presenti nella IES.

Il tasso di copertura "in valore" dei dati raccolti, così determinato, risulta essere in media pari al 97,9% (tabella 3). In assenza della richiamata rettifica, il tasso di copertura sarebbe stato "anormalmente" superiore al 100%.

Tabella 3 - Tasso di copertura dei dati aziendali (in valore)

Categorie di imprese	% Input/IES
Quotidiani	96,5
Periodici (*)	98,6
Agenzie di stampa	98,5
TV	98,4
Radio	93,1
Totale imprese	**97,9**

(*) incluse imprese che svolgono attività di editoria annuaristica ed elettronica

4. Affinamento ed integrazione dei dati: settori radiotelevisivo ed editoriale.

L'attività successiva ha riguardato l'analisi, l'affinamento e l'integrazione dei dati raccolti, secondo due principali direttrici:

- da una parte, sono state contattate quelle imprese per le quali i dati trasmessi presentavano profili di possibile incongruenza o di dubbia affidabilità. Allo stesso tempo, i dati disponibili sono stati riscontrati, laddove possibile, sia con l'analisi dei dati di bilancio, sia con i valori "consolidati" forniti dai principali gruppi;
- dall'altra parte, si è proceduto alla stima della quota di ricavi da attribuire al residuo rappresentato dalle "altre imprese" delle singole aree economiche, per le quali non si disponeva di dati puntuali, in quanto inizialmente escluse dalla platea di imprese sottoposte a rilevazione, nonché per quelle aziende che non hanno inviato risposta al questionario (si tratta di alcune imprese di dimensioni

minori appartenenti prevalentemente ai settori dell'editoria periodica e della radio locale).

- In particolare, si segnala che, per tenere conto anche dei ricavi di altre imprese minori – oltre quelle "recuperate" nel corso dell'analisi - non censite dal ROC, i cui ricavi quindi non figurerebbero nella IES, si è proceduto a stimare i ricavi imputabili a queste imprese mancanti. Il fenomeno riguarda essenzialmente le televisioni locali e le imprese di editoria periodica. Nel primo caso, il dato desumibile dalla IES 2004 per le altre imprese non contattate direttamente (circa 140 milioni di euro) è stato integrato con altri 70 milioni di euro circa, per tenere conto delle imprese di televisione locale che non hanno trasmesso i dati alla IES. Analogo percorso è stato condotto per l'editoria periodica, il che ha comportato un incremento dei ricavi pari a circa 150 milioni di euro. Si precisa, fin da ora, che queste "correzioni" comportano variazioni del totale SIC trascurabili (intorno all'1%).
- Infine, per quanto riguarda l'editoria elettronica, si evidenzia che, trattandosi di un'area di incerta determinazione, in quanto anche tra esperti ed operatori del settore non è rinvenibile una definizione consolidata e condivisa, è stato ritenuto opportuno dotarsi di ulteriori elementi informativi ad integrazione delle risultanze fornite dalle imprese. In particolare, considerando che le imprese a cui sono stati richiesti i dati, in quanto iscritte al ROC, fanno nominalmente riferimento alla sola editoria elettronica periodica[2], sono state incluse anche alcune valutazioni relative all'editoria elettronica non periodica fornite da AIE. Questo processo ha condotto a considerare 310 milioni di euro di ricavi, per

[2] A riguardo l'accezione di editoria elettronica fornita nella delibera 236/01/CONS e successive integrazioni, indica quale elemento qualificante di esercente l'attività di editore elettronico, la periodicità, tuttavia l'accezione rinvenibile dal combinato disposto della lett.l), comma 1, art. 2 con il comma 10 dell'art 43 del dlgs. n.177 del 31 luglio 2005 non conferma tale interpretazione, ma fa invece riferimento all'intera "editoria elettronica".

l'anno 2005, in aggiunta a quelli indicati dalle imprese. Con la medesima logica, ai fini di una più rappresentativa quantificazione dei ricavi pubblicitari su Internet rispetto ai dati raccolti, sono state utilizzate valutazioni fornite da UPA che conducono a stimare in poco più di 120 milioni di euro il valore della pubblicità su Internet.

5. Gli altri settori del SIC

Come anticipato, la determinazione degli altri settori componenti il SIC è stata effettuata attraverso l'acquisizione di dati ed informazioni da fonti esterne. Si illustrano di seguito le principali assunzioni metodologiche adottate per ciascuna area.

5.1.Cinema

Secondo le indicazioni fornite dal Consiglio, vanno a comporre il valore economico dell'area in esame gli introiti delle sale cinematografiche ed i relativi ricavi pubblicitari.

Con riguardo ai primi, SIAE ha fornito all'Autorità i ricavi da vendita di biglietti comprensivi anche del dettaglio relativo alle sale esercenti l'attività cinematografica per un periodo inferiore ai 60 gg/anno. Si osserva che – per questa componente di ricavi – la SIAE costituisce la fonte informazione di gran lunga più affidabile, come testimonia il ricorso ad essa fatto da tutti coloro che hanno svolto una analisi economica del settore cinematografico.

Con riferimento agli introiti pubblicitari del settore, peraltro di modesto importo, si dispone di valutazioni prodotte da Nielsen.

Inoltre, in considerazione della dizione utilizzata al comma 10, art.43 del TU che indica tra le tipologie di ricavo da includere nel SIC l'"utilizzazione delle opere cinematografiche nelle *diverse forme di fruizione del pubblico*", è stata inclusa nell'area "Cinema" una valutazione fornita da Univideo relativa alla dimensione economica dell'"homevideo" commercializzato attraverso canali "non edicola".

5.2. Pubblicità esterna, iniziative di comunicazione di prodotti e servizi, sponsorizzazioni

Tali aree sono quelle che presentano le maggiori criticità, sia per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti i cui ricavi possano essere riferibili al SIC che, conseguentemente, del valore economico di ciascun settore.

Come noto, le stime disponibili (UPA, Assocomunicazione) riguardano gli *investimenti* in comunicazione da parte delle imprese, che non rappresentano, se non in parte, ricavi di aziende che possano essere ricondotte alle specifiche aree economiche e categorie di ricavo che fanno riferimento al SIC.

La strada della rilevazione diretta presso le imprese non è stata percorribile per due motivi:

- in merito all'utilizzo degli specifici codici di attività economica "ATECO 2002" forniti dall'Istat (rappresentativi di 15-20.000 imprese) da un lato, si evidenzia l'inadeguatezza della struttura tassonomica dei codici, la cui tempistica di aggiornamento (alcuni anni) mal si adatta con l'evoluzione dei mercati e pertanto anche seguendo una rilevazione diretta di tipo campionario, non si sarebbe avuta sufficiente garanzia di disporre di dati relativi ad imprese appartenenti uniformemente alle aree economiche riferibili al SIC. Dall'altro lato, si sottolinea come la "somma" dei ricavi delle imprese così individuate avrebbe comportato insormontabili problemi

di *"double accounting"*, in quanto sarebbero state considerate, inevitabilmente, anche le imprese fornitrici dei "servizi intermedi";

- allo stesso tempo, se si fosse seguito il solo principio della "ragione sociale coerente con il SIC", e cioè si fosse "circoscritta" l'indagine, anche se in termini censuari, alle imprese aderenti alle principali associazioni di categoria, ciò avrebbe portato a risultati che avrebbero largamente sottostimato il reale valore di tali aree, in quanto si è appreso dalle audizioni con le associazioni di categoria che in molti casi le iniziative di comunicazione e di pubblicità esterna comportano la partecipazione di aziende la cui ragione sociale non è direttamente riconducibile all'area delle imprese di comunicazione in senso stretto.

Sulla base di tali considerazioni, con l'obiettivo di stimare in misura quanto più possibile precisa i ricavi ascrivibili al SIC, si è ritenuto opportuno chiedere alle principali organizzazioni di categoria (Unicom, Assocomunicazione, UPA, FISPE) una disaggregazione del valore complessivo delle tre aree pubblicitarie in questione (iniziative di comunicazione, pubblicità esterna e sponsorizzazioni), per le varie categorie di soggetti che fanno parte della filiera, al fine di considerare solo i ricavi delle imprese le cui attività siano riconducibili al SIC. Le categorie proposte ed analizzate sono state le seguenti:

- Imprese di comunicazione (centri media, agenzie, concessionarie ecc)
- Aziende di produzione
- Proprietari dei mezzi/spazi e di quei soggetti che abbiano titolarità nell'attribuzione di una quota di investimenti
- Risorse interne delle imprese investitrici
- Altri soggetti/attività

Ciò premesso, come chiarito anche dalle principali associazioni di categoria, mentre le attività delle categorie "imprese di comunicazione " ed "aziende di produzione" appaiono ascrivibili al SIC, quelle relative ai "proprietari dei mezzi/spazi", le "risorse interne delle imprese investitrici" e quelle imputabili ad "altri soggetti" (come ad esempio i mediatori nelle attività di sponsorizzazione) non risultano di diretta pertinenza del SIC

I risultati dell'analisi condotta, hanno evidenziato una distribuzione delle risorse come riassunta di seguito (Tabella 4).

Tabella 4 - Ripartizione delle risorse nelle aree pubblicitarie considerate

Catena del valore degli investimenti "Below the line" (distribuzione %)	1. Proprietari mezzi/spazi	2. Utilizzo delle risorse interne delle imprese investitrici	3. Imprese di comunicazione (centri media, agenzie, concessionarie ecc) (1)	4. - Costi di produzione	5. Altro (2)
Pubblicità esterna	60,0		40,0		
Iniziative di comunicazione di prodotti e servizi (3)		34,8	43,8	20,9	0,5
Sponsorizzazioni	30,0	25,0	20,0		25,0

Fonte: Elaborazioni su dati FISPE, ASSOCOMUNICAZIONE, UNICOM e UPA

(1) Inclusi costi di realizzazione per la pubblicità esterna e le sponsorizzazioni
(2) Investimenti in comunicazione su mezzi classici, già compresi nei dati raccolti dalle imprese
(3) Composto da "Promozione al consumo" (Fonte: Assocomunicazione) e "Direct response" (Fonte: UPA). Le attività di promozione al consumo includono: vantaggi immediati, vantaggi condizionati, eventi speciali, vantaggi aleatori, web promotion, e nell'ambito del marketing operativo, le attività di "in store promotion", "merchandising", "sampling/volantinaggio", "incentivazioni alle vendite" (cataloghi a premi/raccolte punti, regali immediati). Le attività di "Direct response" - utilizzate nell'ambito della stima condotta con la FUB – sono definite da UPA come gli "investimenti in iniziative di comunicazione a risposte diretta di cui sia poi misurabile la risposta".

6. Le risultanze quantitative

6.1 Il quadro nel 2005

La figura 4 mostra, relativamente al 2005, la ripartizione del SIC per macrocategorie merceologiche.
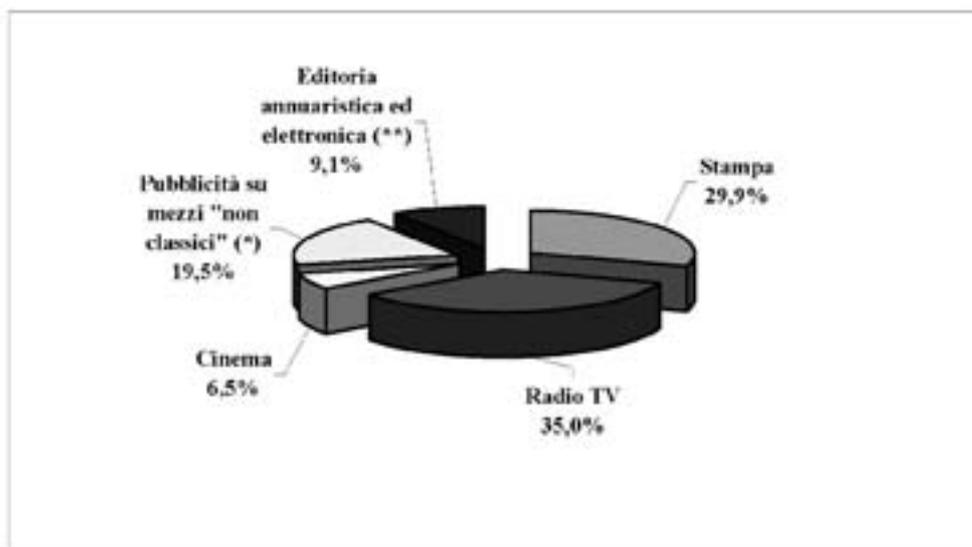
Figura 4 – Il SIC per macrocategorie (2005)

(*) – include pubblicità esterna, iniziative di comunicazioni di prodotti e servizi e sponsorizzazioni

(**) – include anche le agenzie di stampa

La componente maggiormente rilevante appare quella radiotelevisiva (35,0%), seguita dalla stampa quotidiana e periodica (29,9%) e dalle forme di pubblicità su mezzi "non convenzionali" (19,5%).

La tabella 5 mostra nel dettaglio i ricavi relativi al 2005 per i singoli settori economici che compongono il SIC, la cui valorizzazione complessiva supera i 22,1 miliardi di euro.

Tabella 5 – Il SIC per aree economiche nel 2005 (milioni di euro)

Aree economiche indicate nel Dlgs 177/05	Segmentazione per settori economici	Ricavi complessivi	Distr. %
1. Stampa quotidiana e periodica	1. Stampa quotidiana nazionale e locale	3.390	15,3
	2. Stampa periodica	3.223	14,6
	Totale	*6.613*	*29,9*
2. Editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet	3. Editoria annuaristica	894	4,0
	4. Editoria elettronica	818	3,7
	5. Agenzie di stampa	307	1,4
	Totale	*2.019*	*9,1*
3. Radio e televisione	6. TV gratuita	5.598	25,3
	7. TV a pagamento	1.590	7,2
	8. Radio nazionale e locale	554	2,5
	Totale	*7.742*	*35,0*
4. Cinema	9. Box office e pubblicità	1.433	6,5
5. Pubblicità esterna	10. Pubblicità esterna	570	2,6
6. Iniziative di comunicazioni di prodotti e servizi	11. Iniziative di comunicazioni di prodotti e servizi	3.494	15,7
7. Sponsorizzazioni	12. Sponsorizzazioni	274	1,2
Totale(*)		*22.144*	*100,0*

(*) per arrotondamento

Con riferimento alle diverse tipologie di ricavi che compongono il SIC, le figure 5 e 6 ne forniscono una rappresentazione per il settore editoriale e per quello radiotelevisivo.

Figura 5 - Ripartizione dei ricavi per tipologia nell'area editoriale (2005) [3]
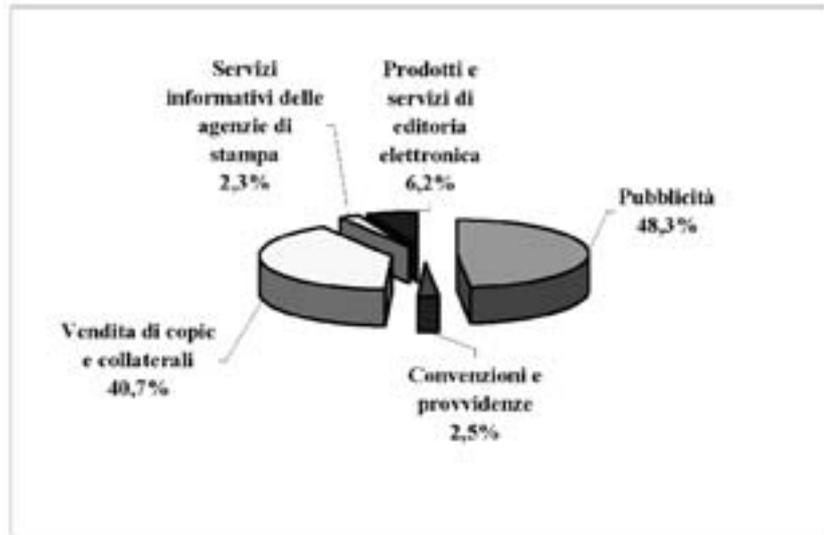
Figura 6 - Ripartizione dei ricavi per tipologia nell'area radiotelevisiva (2005)
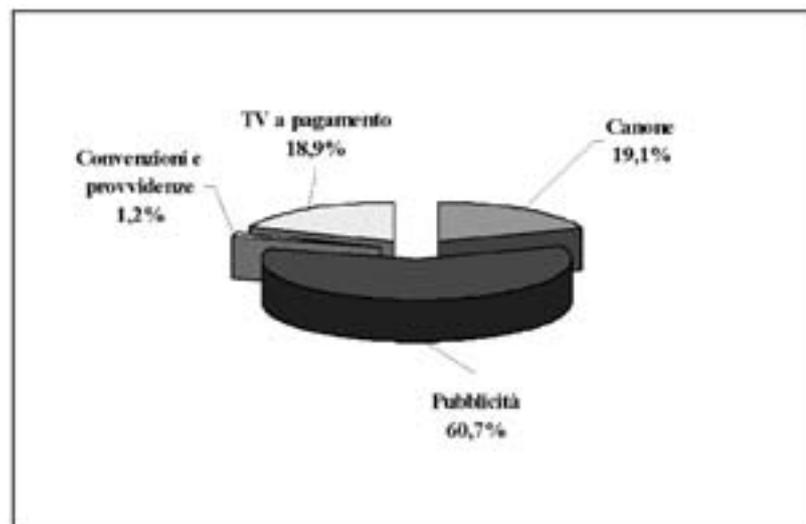
Come si può osservare, per entrambi i settori la principale componente di ricavo è rappresentata dalla pubblicità, che nell'area radiotelevisiva supera il 60%, contro poco più del 48% di quella editoriale.

[3] Comprende editoria quotidiana, periodica, annuaristica, editoria elettronica ed agenzie di stampa

Con riguardo ai soli ricavi pubblicitari dell'"area classica" (8,9 miliardi di euro nel 2005) [4] (Figura 7), essi rappresentano oltre il 54% degli introiti complessivi.
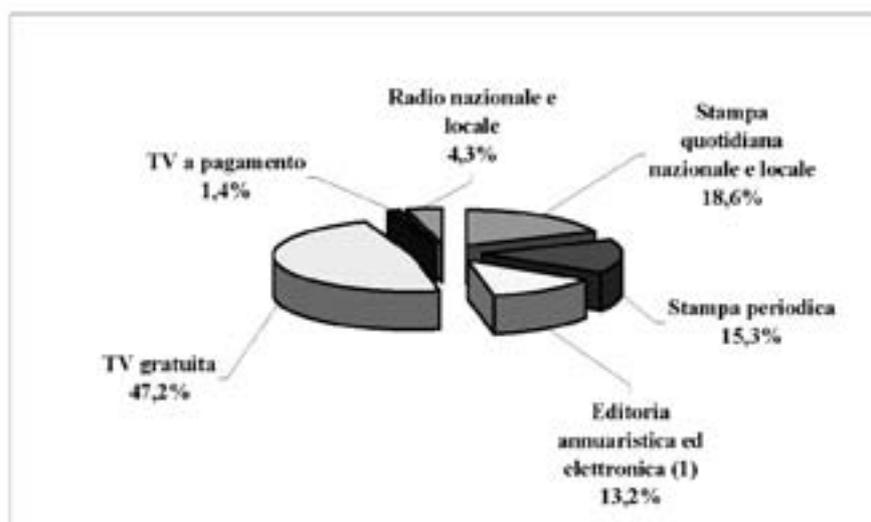
Figura 7 – Ripartizione degli introiti pubblicitari nelle "aree classiche"

(*) – include le agenzie di stampa

Il settore radiotelevisivo rappresenta poco meno del 53% del totale, mentre la stampa quotidiana e periodica sfiora il 34%. Qualora non si considerasse l'editoria annuaristica ed elettronica tali valori salirebbero rispettivamente al 61% e 39%, in linea con le più recenti analisi di settore.

6.2 Il raffronto con il 2004

Nella tabella 6 è illustrato il dettaglio del valore del SIC, relativamente al 2004, per segmento economico. Nel confronto con i risultati mostrati per il 2005 (figura 8), in primo luogo si osserva che la crescita complessiva del SIC intervenuta nel 2005

[4] Nella settore televisivo sono compresi anche gli introiti da televendite e telepromozioni

(+2,7%) vede tra i singoli segmenti andamenti anche marcatamente differenziati. Se l'area della pubblicità "non classica" risulta crescere anch'essa di circa il 2,7%, il segmento maggiormente dinamico appare - trainato dalla forte crescita della pay TV - quello radiotelevisivo (+6,7%), mentre l'area della stampa mostra una contenuta crescita dell'1,4%. Risulta nella sostanza stabile l'editoria annuaristica ed elettronica mentre il cinema, che ha visto nel 2005 una contrazione per oltre 11 milioni nel numero di biglietti venduti nelle sale cinematografiche rispetto al 2004, mostra un sensibile arretramento.

Tabella 6 – Il SIC per aree economiche nel 2004 (milioni di euro)

Aree economiche indicate nel Dlgs 177/05	Segmentazione per settori economici	Ricavi complessivi	Distr. %
1. Stampa quotidiana e periodica	**1. Stampa quotidiana nazionale e locale**	**3.362**	**15,6**
	2. Stampa periodica	**3.162**	**14,7**
	Totale	***6.524***	***30,3***
2. Editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet	**3. Editoria annuaristica**	**934**	**4,3**
	4. Editoria elettronica	**756**	**3,5**
	5. Agenzie di stampa	**314**	**1,5**
	Totale	***2.004***	***9,3***
3. Radio e televisione	**6. TV gratuita**	**5.492**	**25,5**
	7. TV a pagamento	**1.207**	**5,6**
	8. Radio nazionale e locale	**555**	**2,6**
	Totale	***7.254***	***33,6***
4. Cinema	**9. Box office e pubblicità**	**1.563**	**7,2**
5. Pubblicità esterna	**10. Pubblicità esterna**	**570**	**2,6**
6. Iniziative di comunicazioni di prodotti e servizi	**11. Iniziative di comunicazioni di prodotti e servizi**	**3.384**	**15,7**
7. Sponsorizzazioni	**12. Sponsorizzazioni**	**268**	**1,2**
Totale		***21.567***	***100,0***
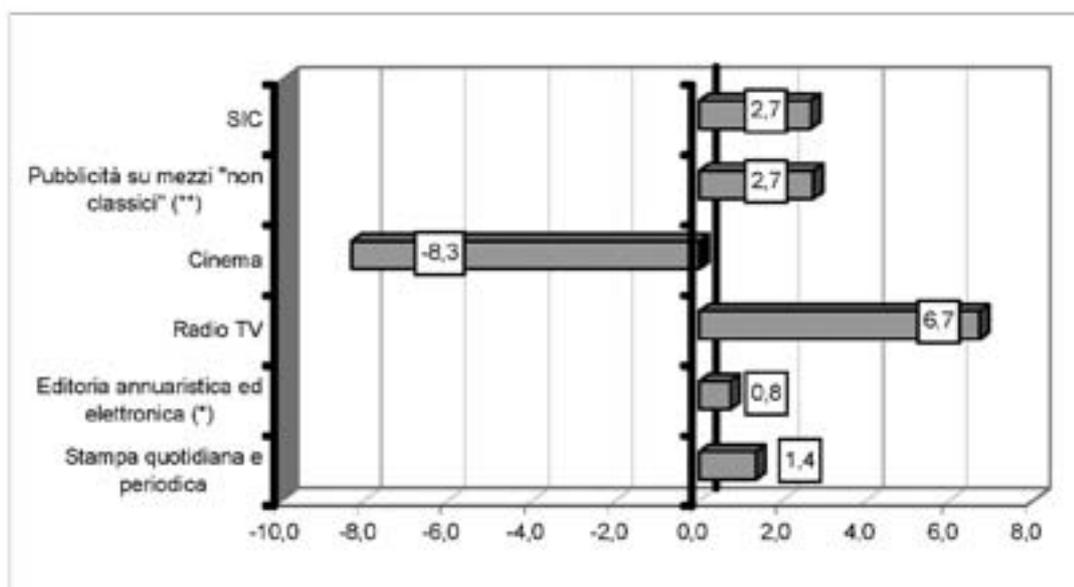
Figura 8 - Variazione del valore del SIC nel 2004-2005 (%)

(*) – include pubblicità esterna, iniziative di comunicazioni di prodotti e servizi e sponsorizzazioni
(**) – include anche le agenzie di stampa

I ricavi pubblicitari [5] delle aree classiche nel complesso presentano una crescita media del 2,1%.

Se si guarda all'andamento nei singoli comparti, i ricavi pubblicitari del settore della stampa quotidiana e periodica registrano nel 2005 una crescita media dell'1,6%, che si confronta con un aumento medio pari al 2,8% degli introiti pubblicitari del comparto radiotelevisivo (2,4% per la TV gratuita).

[5] Nella settore televisivo sono compresi anche gli introiti da televendite e telepromozioni

7. Considerazioni conclusive

Nel corso dell'attività di valorizzazione delle aree economiche che compongono il SIC, sono emersi alcuni elementi di riflessione che di seguito si illustrano.

- In primo luogo, all'interno del SIC, si rimarca una netta distinzione tra le aree di attività economica "tradizionalmente" oggetto di analisi da parte dell'Autorità (stampa, editoria, settore radiotelevisivo), per le quali si dispone di dati sostanzialmente censuari, ed aree di attività economica finora non soggette alla disciplina dell'Autorità, per cui – invece – il processo di acquisizione dei dati sui ricavi appare inevitabilmente soggetto a stime ed ipotesi (fa eccezione il "cinema" che vanta una fonte statistica affidabile e consolidata).
- In secondo luogo, le tipologie di ricavo previste dalla Legge 112/2004 risultano, come è naturale, non in grado di tenere conto della rapida evoluzione tecnologica e di mercato che caratterizza questi settori di comunicazione, nella loro evoluzione verso modelli di convergenza sia tra i vari media, sia tra questi e le telecomunicazioni di rete fissa e di rete mobile (ad es: la vendita di contenuti video su reti tlc).
- Inoltre, si evidenzia la necessità di una maggiore precisione circa la definizione merceologica di alcune attività (come ad esempio nel caso dell'editoria elettronica), nonché delle tipologie di ricavo, le quali non dovrebbero essere escluse od incluse a seconda dell'area economica cui sono riferibile (come nel caso dei libri o dei CD che rientrano in quanto collaterali della stampa, ma sono esclusi allorché considerati di per sé). In tal modo, si ridurrebbero i margini di discrezionalità dell'Autorità chiamata a valorizzare il SIC e le sue componenti.
- Infine, appare necessario che l'esperienza condotta in sede di valorizzazione del SIC possa essere utilizzata al fine di rivedere l'impianto informativo di cui l'Autorità si avvale nell'ambito del ROC e dalla IES.

06A05870

DELIBERAZIONE 7 giugno 2006.

Avvio di un'indagine conoscitiva sui servizi di telefonia mobile con ricarica del credito. (Deliberazione n. 342/06/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 7 giugno 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995;

Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 46/06/CONS recante «Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2006 e in particolare l'art. 27, comma 1, secondo cui «l'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso»;

Visto l'accordo di collaborazione fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, siglato in data 27 gennaio 2004;

Vista la lettera pervenuta, in data 15 maggio 2006, dalla Direzione generale concorrenza della Commissione europea avente come destinatario anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la quale la Commissione manifesta la propria preoccupazione in merito alla problematica, evidenziata da alcuni utenti italiani, inerente «costi di ricarica per gli utenti italiani delle carte prepagate nella telefonia mobile»;

Vista la decisione assunta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 7 giugno 2006 di procedere, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 a un'indagine conoscitiva riguardante i servizi di telefonia mobile con ricarica del credito;

Considerato che le Associazioni dei consumatori hanno evidenziato l'incongruenza e l'onerosità della presenza di prezzi di ricarica sul prezzo delle carte prepagate di telefonia mobile;

Considerato che la Direzione studi, ricerca e formazione dell'Autorità ha avviato di recente uno studio volto ad analizzare e approfondire, anche mediante un confronto europeo, la tematica relativa alla presenza, nel mercato italiano, di prezzi di ricarica associati al prezzo delle carte prepagate di telefonia mobile e che i risultati di tale studio confluiranno nell'indagine conoscitiva che si intende avviare;

Considerato che la presenza dei prezzi di ricarica sembra essere una caratteristica peculiare della realtà italiana, che essi incidono in misura non indifferente sul valore della spesa sostenuta dall'utente finale e sono applicati in relazione alle diverse modalità di distribuzione;

Considerata l'ampia diffusione delle carte prepagate nel mercato italiano dei servizi di telefonia mobile e la necessità di analizzare sia profili di mercato, sia concorrenziali connessi alla pratica dell'applicazione dei prezzi di ricarica alle carte prepagate di telefonia mobile anche mediante l'acquisizione di elementi conoscitivi forniti dalle imprese e un confronto con le Associazioni dei consumatori;

Ritenuto opportuno avviare un'indagine conoscitiva sulla pratica relativa all'imposizione di prezzi di ricarica del credito di telefonia mobile congiuntamente con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di verificare l'adeguatezza dell'attuale impianto regolamentare anche con riferimento alla tutela degli utenti finali;

Considerato che alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva di cui propone l'avvio, l'Autorità valuterà anche la possibilità di porre in essere un eventuale intervento alla luce delle competenze previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche;

Udita la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

Avvio di un'indagine conoscitiva

1. È indetta un'indagine conoscitiva riguardante i servizi di telefonia mobile con ricarica del credito, allo scopo di acquisire elementi di informazione e documentazione relativi alla pratica, posta in essere dagli operatori di telefonia mobile di seconda e terza generazione, volta a determinare il prezzo finale delle carte prepagate come la somma del prezzo del traffico di telefonia mobile effettuabile e il prezzo di ricarica modulato in modo differente sulla base delle diverse politiche commerciali poste in essere dagli operatori;

2. la responsabilità dell'indagine conoscitiva è affidata alla Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti che si avvarrà anche del supporto della Direzione studi, ricerca e formazione;

3. le modalità di partecipazione all'indagine conoscitiva, da parte dei soggetti interessati, sono indicate con comunicazione pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità;

4. il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva è di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini dell'indagine possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata;

5. la presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 7 giugno 2006

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: NAPOLI

06A05834

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 21 giugno 2006.

Pubblicazioni di trascrizioni di intercettazioni telefoniche.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli atti acquisiti d'ufficio in relazione alla reiterata pubblicazione nei giorni scorsi, da parte di varie testate giornalistiche, di numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte da autorità giudiziarie e che hanno coinvolto diverse persone;

Considerato che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)* del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il compito di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

Rilevata la necessità di esaminare d'ufficio e in via d'urgenza, anche in assenza di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non pervenuti al Garante, la problematica del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle diverse persone coinvolte dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati personali;

Rilevato dagli atti che, nell'ambito delle indagini preliminari in corso presso uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di accertamento denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano generale, è legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed è altresì configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti;

Rilevato, tuttavia, che si pone con seria evidenza la necessità di assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche, intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale o che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti; rilevato che alcuni brani di tali conversazioni attengono, altresì, a comportamenti strettamente personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti;

Considerato che, dagli atti al momento disponibili e dall'attuale quadro normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale;

Rilevato, infatti, che il codice di procedura penale:

a) vieta la pubblicazione di atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.);

b) vieta anche la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);

c) consente sempre, però, la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non più coperti dal segreto quando l'imputato ne possa

avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione);

Rilevato che, anche per effetto del meccanismo previsto dalla legge per acquisire agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti per il procedimento penale, meccanismo non più adeguato rispetto al fenomeno dell'incessante pubblicazione integrale di materiali processuali, si pone a volte in modo discriminato a disposizione dell'opinione pubblica un vasto materiale di documentazione di conversazioni telefoniche che non è oggetto di adeguata selezione e valutazione; rilevato che tale materiale, oltre a non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione dell'opinione pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali;

Considerato che la vigente disciplina di protezione dei dati personali che contempera i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa (decreto legislativo n. 196/2003; codice di deontologia relativo all'attività giornalistica) prevede invece espresse e puntuali garanzie da rispettare e, in particolare:

a) garantisce al giornalista il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, ma nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione;

b) considera quindi legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti;

c) prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti;

d) esige il pieno rispetto della dignità della persona;

e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o identificabili e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell'essenzialità dell'informazione, sia la dignità;

Considerato che l'indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati senza rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, può configurare anche una violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con la libertà di espressione (articoli 8 e 10 Conv. europea diritti dell'uomo);

Considerato, quindi, anche sulla base dei principi affermati nei provvedimenti di divieto o di blocco del trattamento dei dati personali già adottati dal Garante sulle tematiche in esame, che risulta necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita, autonoma e responsabile, circa l'effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati, nella consapevolezza che l'affievolita sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall'imprescindibile necessità di filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i diritti di terzi;

Riservata l'adozione di eventuali altre decisioni in casi specifici, all'esito dell'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di persone interessate;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatori il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;

Rilevata in conclusione la necessità, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)* del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), di prescrivere a tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato, anche al fine di prevenire ulteriori violazioni, i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai principi richiamati nel presente provvedimento;

Rilevata, infine, la necessità di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

Tutto cio premesso il Garante:

a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)* del Codice in materia di protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e dall'allegato codice di deontologia per l'attività giornalistica, richiamati nel presente provvedimento;

b) dispone l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 21 giugno 2006

Il Presidente: PIZZETTI

I relatori: CHIARAVALLOTTI - PAISSAN

Il segretario generale: BUTTARELLI

06A05951

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 8 giugno 2006.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003. Attribuzione di ulteriori finanziamenti alla provincia di Massa Carrara per il completamento di tre interventi individuati nell'ordinanza commissariale A/9 del 9 agosto 2004. (Ordinanza n. A/32).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 settembre 2004 per gli eccezionali eventi atmosferci che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara nei giorni 23 e 24 settembre 2003;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, con il quale è stata prorogata la durata dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario delegato ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Richiamata l'ordinanza commissariale A/3 del 30 gennaio 2004, come integrata dalla A/7 del 28 luglio 2004, che, in esecuzione dell'ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, ha attivato la redazione di studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari per la definizione del programma di interventi di riequilibrio idrogeologico delle aree colpite dagli eventi del 23 e 24 settembre 2003;

Richiamata l'ordinanza commissariale A/9 del 9 agosto 2004 con la quale, tenuto conto delle prime risultanze degli studi e delle verifiche di cui al punto precedente, è stato approvato e finanziato il piano relativo ai primi interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nel territorio della provincia di Massa Carrara;

Richiamata l'ordinanza commissariale A/12 del 12 novembre 2004 relativa alla modalità di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori e di rendicontazione delle spese degli interventi inclusi nel piano approvato con Ordinanza A/9 del 9 agosto 2004;

Visto lo stato di attuazione degli interventi approvati con l'ordinanza commissariale A/9 del 9 agosto 2004 riportato nell'allegato 1 alla presente ordinanza, dal quale risulta una econonia complessiva di € 185.252,98 conseguita nell'appalto dei lavori;

Considerato che la provincia di Massa Carrara ha chiesto l'attribuzione di ulteriori finanziamenti per il completamento degli interventi n. 2, 5 e 7 per un ammontare complessivo di € 295.592,00, ripartito come evidenziato sempre nell'allegato 1 alla presente ordinanza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2005, n. 3464, con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli eventi alluvionali in questione;

Preso atto che le risorse rese disponibili con la stessa Ordinanza n. 3464/2005 ammontano complessivamente ad € 23.198.371,27, e che tale somma è stata trasferita alla contabilità speciale intestata al sottoscritto, sul conto n. 3959 aperto presso la Sezione di Tesoreria di Firenze per la continuazione degli interventi relativi all'emergenza nel territorio delle provincia di Massa Carrara;

Ritenuto di accogliere l'istanza della provincia di Massa Carrara e di finanziare, per l'ammontare complessivo di € 295.592,00, i lavori di completamento degli interventi 2, 5 e 7, approvati con ordinanza A/9 del 9 agosto 2004, come indicato nell'allegato 1 alla presente ordinanza;

Dato atto che al finanziamento della spesa si provvede con le risorse di seguito indicate:

€ 185.252,98 derivanti dalle economie di appalto degli interventi approvati con ordinanza commissariale A/9 del 9 agosto 2004;

€ 110.339,02 derivanti dalle risorse rese disponibili con O.P.C.M. 3464/2005;

Ordina:

1. di attribuire alla provincia di Massa Carrara la somma complessiva di € 295.592,00, ripartita come indicato nell'allegato 1 alla presente ordinanza, per i lavori di completamento degli interventi n. 2, 5 e 7, approvati con ordinanza commissariale A/9 del 9 agosto 2004;

2. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede con le risorse di seguito indicate:

€ 185.252,98 derivanti dalle economie di appalto degli interventi approvati con ordinanza commissariale A/9 del 9 agosto 2004;

€ 110.339,02 derivanti dalle risorse rese disponibili con O.P.C.M. n. 3464/2005;

3. di stabilire che gli interventi di completamente di cui all'allegato 1 debbano essere progettati ed aggiudicati entro il termine di sessanta giorni dalla data della presente ordinanza e comunque ultimati entro 6 mesi dalla stessa data;

4. di stabilire per interventi in questione le stesse modalità di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori e di rendicontazione delle spese approvate con ordinanza commissariale A/12 del 12 novembre 2004;

5. di trasmettere la presente ordinanza alla provincia di Massa Carrara e alle strutture della regione Toscana interessate, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 8 giugno 2006

Il commissario delegato: ARTUSA

06A05786

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Santa Cruz de Tenerife (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Silvio Pelizzolo, Console onorario in Santa Cruz de Tenerife (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita con decorrenza dal 25 maggio 2006 le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aereomobili;

3. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. Emanazione di atti conservativi che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Madrid);

5. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero, i certificati di cittadinanza e i certificati di stato civile), vidimazioni e legalizzazioni;

6. Autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

7. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini italiani che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

8. Rinnovo dei passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Madrid;

9. Rilascio di documenti di viaggio validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Madrid;

10. Ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Uffico Consolare Onorario;

11. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

12. Compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Madrid;

13. Notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e per conoscenza al Consolato generale d'Italia in Madrid;

14. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

15. Tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A05765

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Barbacena (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La signora Isabel Cristina Pacheco Puiati, Agente Consolare Onorario in Barbacena, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Belo Horizonte);

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Barbacena;

i) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Belo Horizonte della documentazione relativa al rilascio di visti;

j) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Belo Horizonte delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Barbacena;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belohorizonte, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

l) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato d'Italia in Belo Horizonte;

m) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato d'Italia in Belo Horizonte;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Agenzia consolare onoraria in Barbacena, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Belo Horizonte;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A05764

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Phuket (Thailandia)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Francesco Cavaliere, Console onorario in Phuket (Thailandia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok degli atti dipendenti dell'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bangkok);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazione e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario di Phuket;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bangkok delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario di Phuket;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bangkok, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario di Phuket, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bangkok;

l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A05762

Istituzione del Consolato onorario in Ashgabad (Turkmenistan)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Ashgabad (Turkmenistan) un Consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Mosca con la seguente circoscrizione territoriale: l'intero territorio del Turkmenistan.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º giugno 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A05763

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 giugno 2006

Dollaro USA	1,2591
Yen	145,43
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,515
Corona danese	7,4547
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68175
Fiorino ungherese	275,47
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0640
Corona svedese	9,2809
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	38,130
Franco svizzero	1,5573
Corona islandese	94,43
Corona norvegese	7,8555
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2600
Nuovo leu romeno	3,5248
Rublo russo	34,0450
Nuova lira turca	2,0215
Dollaro australiano	1,7060
Dollaro canadese	1,4130
Yuan cinese	10,0751
Dollaro di Hong Kong	9,7783
Rupia indonesiana	11810,36
Won sudcoreano	1210,31
Ringgit malese	4,6190
Dollaro neozelandese	2,0426
Peso filippino	67,085
Dollaro di Singapore	2,0114
Baht tailandese	48,435
Rand sudafricano	8,7196

Cambi del giorno 20 giugno 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2546
Yen	144,43
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,480
Corona danese	7,4550
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68240
Fiorino ungherese	276,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0680
Corona svedese	9,2345
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	38,210
Franco svizzero	1,5596
Corona islandese	93,92
Corona norvegese	7,8980
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2675
Nuovo leu romeno	3,5250
Rublo russo	33,9845
Nuova lira turca	2,0312
Dollaro australiano	1,7017
Dollaro canadese	1,4026
Yuan cinese	10,0413
Dollaro di Hong Kong	9,7437
Rupia indonesiana	11768,15
Won sudcoreano	1200,21
Ringgit malese	4,5981
Dollaro neozelandese	2,0221
Peso filippino	66,807
Dollaro di Singapore	1,9994
Baht tailandese	48,154
Rand sudafricano	8,8983

Cambi del giorno 21 giugno 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2632
Yen	145,22
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,563
Corona danese	7,4534
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68550
Fiorino ungherese	279,26
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0965
Corona svedese	9,2023
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	38,530
Franco svizzero	1,5618
Corona islandese	94,21
Corona norvegese	7,9140
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2550
Nuovo leu romeno	3,5855
Rublo russo	34,1130
Nuova lira turca	2,1075
Dollaro australiano	1,7181
Dollaro canadese	1,4051
Yuan cinese	10,1043
Dollaro di Hong Kong	9,8112
Rupia indonesiana	11826,71
Won sudcoreano	1207,37
Ringgit malese	4,6322
Dollaro neozelandese	2,0474
Peso filippino	67,202
Dollaro di Singapore	2,0112
Baht tailandese	48,488
Rand sudafricano	9,1011

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A05984 - 06A05985 - 06A05986

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla soc. Ligabue Catering S.r.l. all'esercizio di deposito fiscale

Con decreto direttoriale n. 2006/5075 DAC/CTL del 22 marzo 2006, la soc. Ligabue Catering S.r.l. di Vicenza (rapp. legale Giorgi Giorgio, nato a Venezia il 7 luglio 1931) è stata autorizzata all'esercizio di deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti in Casale sul Sile (Treviso) - via delle Industrie, n. 7.

Al deposito fiscale è stato assegnato il codice di Accisa IT00TVT00012I.

06A05953

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «C.S.I. Spa», in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 15 maggio 2006 l'Organismo «C.S.I. Spa», con sede in Milano, è stato abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali di tipo con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica per la famiglia di prodotto «finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1. Finestre e porte finestre esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta dei fumi».

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 15 maggio 2006 l'Organismo «C.S.I. Spa», con sede in Milano, è stato abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali di tipo con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica per la famiglia di prodotto «Laminati decorativi ad alta pressione (HPL)».

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 15 maggio 2006 l'Organismo «C.S.I. Spa», con sede in Milano, è stato abilitato come Organismo di certificazione delle prove del tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Pavimentazioni in legno».

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

06A05732

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Istituto Giordano Spa», in Bellaria.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 15 maggio 2006 l'organismo «Istituto Giordano Spa», con sede in Bellaria (Rimini), è stato abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione nella fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Camini metallici».

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno e Infrastrutture e trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 15 maggio 2006 l'organismo «Istituto Giordano Spa», con sede in Bellaria (Rimini), è stato abilitato come organismo di prova delle prove iniziali di tipo per la famiglia di prodotto «Caldaie domestiche indipendenti a combustibile solido - Potenza termica nominale non maggiore di 50KW», «Termocucine a combustibile solido», «Inserti e caminetti aperti a combustibile solido», «Stufe a combustibile solido».

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

06A05733

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «DNV-MODULO UNO S.c. a r.l.», in Agrate Brianza.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 15 maggio 2006 l'organismo «DNV-MODULO UNO S.c. a r.l.», con sede in Agrate Brianza (Milano), è stato abilitato ad emettere certificazioni in qualità di laboratorio delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

06A05734

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «ACTECO Srl», in Cordenons.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 15 maggio 2006 l'organismo «ACTECO Srl», con sede in Cordenons (Pordenone), è stato abilitato ad emettere certificazioni delle prove iniziali di tipo per la famiglia di prodotto «Inserti e caminetti aperti a combustibile solido» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

06A05735

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra, all'organismo «Nemesi», in Milano.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 15 maggio 2006, il seguente organismo: Nemesi, via Brembo 3/a - Milano:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

06A05736

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale, nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 16 giugno 2006, è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Ecole International ARC-EN-CIEL - Lomè, Togo-Africa.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituiscono parte integrante.

06A05880

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle attività produttive 26 aprile 2006, recante: «Riconoscimento, alla sig.ra Olga Orlova, di titolo di formazione professionale acquisito in Russia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2006).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2006, alla pag. 54, prima colonna, dove è riportata la firma:

«*Il direttore generale*: DEGRASSI»,

leggasi:

«*Il direttore generale*: TOGNI».

06A05867

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle attività produttive 26 aprile 2006, recante: «Riconoscimento, alla sig.ra Karina Fengler Gentili, di titolo di formazione professionale acquisito in Polonia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2006).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2006, alla pag. 55, seconda colonna, dove è riportata la firma:

«*Il direttore generale*: DEGRASSI»,

leggasi:

«*Il direttore generale*: TOGNI».

06A05868

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle attività produttive 26 aprile 2006, recante: «Riconoscimento, al sig. Wouter Vercruysse, di titolo di formazione professionale acquisito in Belgio, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2006).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2006, alla pag. 53, prima colonna, dove è riportata la firma:

«*Il direttore generale*: DEGRASSI»,

leggasi:

«*Il direttore generale*: TOGNI».

06A05869

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-147) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O P O L I G R A F I C O E Z E C C A D E L L O S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.